SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaverla e nomina del commissario straordinario. *(11A12303)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Olivadi e nomina del commissario straordinario. *(11A12304)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Acerra e nomina del commissario straordinario. *(11A12305)* . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli e nomina del commissario straordinario. *(11A12306)* . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, tredicesima e quattordicesima tranche. *(11A12341)* . . . . *Pag.* 3

DECRETO 9 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, undicesima e dodicesima tranche. *(11A12342)* . . . *Pag.* 6

DECRETO 9 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, quattordicesima e quindicesima tranche. *(11A12343)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 9 settembre 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016, prima e seconda tranche. *(11A12344)* . . . . *Pag.* 10

DECRETO 15 settembre 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati. *(11A12390)* . . *Pag.* 13

Ministero della giustizia

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nesi Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12082)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Monagheddu Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12083)*. . . . . *Pag.* 24

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palermo Rosalinda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12084)* *Pag.* 25

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baron Tamara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12085)* . . *Pag.* 26

Ministero della salute

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glypho-Flash Biograde 360». *(11A12131)* . . . . *Pag.* 27

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Gallup Super 450». *(11A12137)* . . . . *Pag.* 30

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Liberate». *(11A12132)*. . . . . *Pag.* 34

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lambdastar». *(11A12133)* . . . . *Pag.* 37

DECRETO 9 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato «COMET 250 EC». *(11A12241)* . . . . *Pag.* 40

DECRETO 9 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Movento 48 SC». *(11A12242)* . . . . *Pag.* 43

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 settembre 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Verona e Vicenza. *(11A12152)* . . *Pag.* 48

DECRETO 8 settembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bi.Lab. S.r.l» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(11A12188)*. . . . . *Pag.* 49

DECRETO 8 settembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Dr. Aita & Associated inspectors - Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(11A12189)*. . . . . *Pag.* 50

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 agosto 2011.

Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE. *(11A12046)* . . . . *Pag.* 52

DECRETO 5 settembre 2011.

Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. *(11A12047)* *Pag.* 70

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 luglio 2011.

Identificazione dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali - Aggiornamento elenco anno 2011. *(11A12020)* . . . . *Pag.* 91

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Metocal Vitamina D3» *(11A12187)*. . . . . . . *Pag.* 109

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Cotareg» *(11A12190)*. . . . . *Pag.* 109

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Femara» *(11A12191)* . . . . *Pag.* 109

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2011 *(11A12307)* . . . . *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 settembre 2011 *(11A12308)* . . . . *Pag.* 110

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kavmos» 13 mg/ml. *(11A12193)* . . . . *Pag.* 111

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Pabac IV». *(11A12194)* . . . . *Pag.* 111

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimucil Antibiotico 4,05 g». *(11A12195)*. . . . . *Pag.* 111

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «Langres» *(11A12151)*. . . . . *Pag.* 112

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» *(11A12153)* . . . . *Pag.* 112

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser» *(11A12192)*. . . . . *Pag.* 119

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaverla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Villaverla (Vicenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villaverla (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Patrizia Russo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villaverla (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 giugno 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 giugno 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano glí estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villaverla (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Russo.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Olivadi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Olívadi (Catanzaro);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olivadi (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Guerrieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olivadi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 luglio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 luglio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olivadi (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Leonardo Guerrieri.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Acerra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Acerra (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 giugno 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marcello Fulvi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Tommaso Esposito.

Il citato amministratore, in data 3 giugno 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 giugno 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Marcello Fulvi.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gallipoli (Lecce);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al Comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 giugno 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 giugno 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i

limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.040 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 25 settembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020 e dell'undicesima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, di cui al decreto del 23 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020 e dell'undicesima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 aprile 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 aprile 2008, con la seguente integrazione:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 aprile 2008, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 4 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A12341

DECRETO 9 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.040 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 24 giugno e 27 luglio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della tredicesima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018 e l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, di cui al decreto del 25 marzo 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche nonché l'emissione della tredicesima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018 e l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020 citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 marzo 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 marzo 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 marzo 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 14 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 marzo 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A12342

DECRETO 9 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la

durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.040 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 7 luglio 2004, 10 gennaio, 10 febbraio, 11 aprile, 8 luglio e 8 settembre 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018 e dell'undicesima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, di cui al decreto del 7 luglio 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche nonché le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2018 e dell'undicesima tranche dei Buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 7 luglio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime quindici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 7 luglio 2004 con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 7 luglio 2004, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2011; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 7 luglio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A12343

DECRETO 9 settembre 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.040 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 marzo 2012 e l'ultima il 15 settembre 2016.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni

e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2014, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art.16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art.16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n.385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n.58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art.2 0, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art.1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori

ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 15 settembre 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A12344

DECRETO 15 settembre 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* – sigari - e *D)* – tabacco da fiuto o mastico -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *B)* – sigaretti – allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011, alla tabella *C)* – altri tabacchi da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa, la Philip Morris Italia Srl, la JT International Italia Srl, la Imperial Tobacco Italia Srl, la Santa Fe Natural Tobacco Company Italy Srl, la Cotragemo Scrl, la Manifattura Italiana Tabacco Spa, la Collezione Italiana Tabacco Srl, la Terre del Nord Srl, la Continental Tobacco Italy Srl e la International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* – sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *B)* – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
821	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
821	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
821 ORIGINAL WHITE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ALFA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
AMADIS AZZURRA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
AMADIS CLASSICA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BARI	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BASIC KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
BENSON & HEDGES GOLD	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
BENSON & HEDGES LONDON BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES LONDON BLUE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
BENSON & HEDGES LONDON BLUE 100's	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES LONDON RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES LONDON RED	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
BENSON & HEDGES LONDON RED 100's	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES LONDON WHITE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES LONDON YELLOW	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES SILVER	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
BIS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BOLOGNA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BOND STREET BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
BOND STREET RED KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
BOND STREET SILVER KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
BRERA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
CAGLIARI	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
CAMEL	cartoccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL ACTIVATE	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL BLACK	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CAMEL BLACK KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL BLACK KS FF	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL BLUE	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
CAMEL BLUE	cartoccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL ESSENTIAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL ESSENTIAL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL ESSENTIAL WHITE	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL FILTERS	cartoccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL FILTERS	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
CAMEL FILTERS 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL ICON BLUE	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL ICON FILTERS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL ICON PLUS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL ICON SILVER	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL ONE	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL ORANGE	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL SILVER	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL SILVER	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
CAMEL SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CAMEL WHITE	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CAMEL WHITE KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CARTIER VENDOME	astuccio da 20 pezzi	250,00	260,00	5,20
CARTIER VENDOME BLEU	astuccio da 20 pezzi	250,00	260,00	5,20
CATANIA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
CHESTERFIELD BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CHESTERFIELD BLUE KS	cartoccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CHESTERFIELD KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
CHESTERFIELD KS	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
CHESTERFIELD KS	cartoccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
CHESTERFIELD SILVER	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
COLOMBO K.S. FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
CORTINA SUPER KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
CORTINA SUPER SLIM	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
DAVIDOFF CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DAVIDOFF GOLD	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DAVIDOFF GOLD SLIMS	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DAVIDOFF MAGNUM	astuccio da 20 pezzi	315,00	325,00	6,50
DAVIDOFF MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DAVIDOFF RICH BLUE	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DIANA AZZURRA KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DIANA BIANCA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA BLU 100's	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA BLU KS	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA BLU KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA BLU KS	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
DIANA OCRA KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA ORIGINAL RS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA ROSSA 100's	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA ROSSA KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA ROSSA KS	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DIANA ROSSA KS	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
DIANA SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
DUNHILL - ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
DUNHILL BLUE	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DUNHILL BLUE	astuccio da 10 pezzi	240,00	250,00	2,50
DUNHILL GOLD	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DUNHILL KS	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
DUNHILL KS	astuccio da 10 pezzi	240,00	250,00	2,50
E-MAIL BLACK 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL BLUE 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL BLUE 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL FLUO 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL FLUO 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL GREEN 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL GREEN 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL PINK 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL PINK 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL RED 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL RED 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL VIOLET 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL VIOLET 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL WHITE 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL YELLOW 4	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
E-MAIL YELLOW 8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
EMBASSY NUMBER 1 KS	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
ESPORTAZIONE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ESPORTAZIONE FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
EURA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FINE 120 VIRGINIA BLEND	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
FIRENZE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FUTURA ANICE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FUTURA CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FUTURA MENTA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
GAULOISES BRUNES	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
GAULOISES BRUNES BLEU FILTRE	cartoccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
GENOVA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
GITANES	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
GITANES FILTRE	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
GIUBEK FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
GLAMOUR BLUES SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
GLAMOUR PINKS SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
GLAMOUR SUNSHINE AROMA SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
HB KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
JPS BLACK ORIGINAL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
JPS BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
JPS BLUE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
JPS BLUE 100	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
JPS RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
JPS RED	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
JPS RED 100	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
JPS SILVER	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
JPS WHITE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
KENT BLUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
KENT NANOTEK BLACK	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
KENT NANOTEK TITANIUM	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
KENT SILVER	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
KENT SURROUND	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
KENT WHITE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
KIM SUPERSLIM	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
KIM SUPERSLIM CELESTE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
L&M BLUE LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
L&M BLUE LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
L&M BLUE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
L&M ORANGE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
L&M RED LABEL 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
L&M RED LABEL 10'S	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
L&M RED LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	225,00	235,00	4,70
LIDO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
LIDO	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
LIDO BLU	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
LINDA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
LINDA BLU	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
LUCKY STRIKE BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
LUCKY STRIKE BLUE	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
LUCKY STRIKE BLUE	cartoccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
LUCKY STRIKE BLUE	cartoccio da 10 pezzi	205,00	215,00	2,15
LUCKY STRIKE BLUE SPECIAL EDITION	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
LUCKY STRIKE CLICK & ROLL 20'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
LUCKY STRIKE MADURA SILVER	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
LUCKY STRIKE RED	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
LUCKY STRIKE RED	cartoccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
LUCKY STRIKE RED	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
LUCKY STRIKE RED	cartoccio da 10 pezzi	205,00	215,00	2,15
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
LUCKY STRIKE XT 20'S	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
MARLBORO 100s	cartoccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MARLBORO 100s	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MARLBORO BEYOND	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 10 pezzi	235,00	245,00	2,45
MARLBORO COMPACT	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
MARLBORO COMPACT	astuccio da 10 pezzi	215,00	225,00	2,25
MARLBORO CORE FLAVOR KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 10 pezzi	225,00	235,00	2,35
MARLBORO FLAVOR MIX KS	astuccio da 20 pezzi	225,00	235,00	4,70
MARLBORO GOLD 100s	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MARLBORO GOLD BEYOND	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 10 pezzi	235,00	245,00	2,45
MARLBORO GOLD KS	cartoccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MARLBORO GOLD TOUCH KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
MARLBORO KS	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MARLBORO KS	cartoccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MARLBORO KS	astuccio da 10 pezzi	235,00	245,00	2,45
MARLBORO MENTHOL KS	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MEINE SORTE 100 CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MEINE SORTE CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MEMPHIS ORIGINAL RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	astuccio da 20 pezzi	220,00	230,00	4,60
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	230,00	4,60
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
MERIT BAY KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
MERIT BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MERIT EVOLUTION KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MERIT FRESH	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 10 pezzi	230,00	240,00	2,40
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MERIT MINI	astuccio da 20 pezzi	210,00	220,00	4,40
MERIT MINI	astuccio da 10 pezzi	210,00	220,00	2,20
MERIT UNO KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MONTECRISTO GOLD	astuccio da 20 pezzi	245,00	255,00	5,10
MONTECRISTO RED	astuccio da 20 pezzi	245,00	255,00	5,10

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MORE 120'S FILTER	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MORE MENTHOL 120'S	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MORE SPECIAL WHITES 120'S	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
MS 100"S DE LUXE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS AZZURRE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS BIANCHE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
MS BIANCHE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS BIONDE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS BIONDE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS BIONDE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
MS BLU	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS CHIARE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
MS CHIARE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS CHIARE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS CLASSIC SOFT	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS CLUB BIANCA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS CLUB SLIM	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS INTERNATIONAL 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS RED BOX	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS ROSSE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS ROSSE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
MS ROSSE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS SPECIAL 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MS SPECIAL STILO 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	cartoccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	cartoccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione rossa da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MUNDIAL	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MURATTI AMBASSADOR KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MURATTI AMBASSADOR KS	cartoccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
MURATTI&CO RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MURATTI&CO RED	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
MYMILANO	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
N80 FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NAPOLI	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NATURAL AMERICAN SPIRIT BLUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	250,00	5,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT ORANGE	cartoccio da 20 pezzi	235,00	250,00	5,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
NATURAL AMERICAN SPIRIT YELLOW	astuccio da 20 pezzi	235,00	250,00	5,00
NAZIONALE BOX	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NAZIONALI	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NAZIONALI FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NEWS BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NEWS RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NEXT BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
NEXT KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ORIGINAL TRADITION (BLUE)	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ORIGINAL TRADITION (RED)	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALERMO	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL LOS ANGELES (AMBER) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL MANHATTAN (WHITE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL MIAMI (AZURE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET EDITION BLACK 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET EDITION GREEN 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET EDITION ORANGE 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET EDITION PINK 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET EDITION PURPLE 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET EDITION TURQUOISE 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET EDITION WHITE 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL SUPERSLIMS AMBER	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PALL MALL SUPERSLIMS BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PARISIENNE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PARISIENNE ORANGE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PARLIAMENT AQUA BLUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
PEER EXPORT	cartoccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 10 pezzi	230,00	240,00	2,40
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
PHILIP MORRIS ONE KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
PHILIP MORRIS SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
PHILIP MORRIS UL KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
R1 SLIM LINE	astuccio da 20 pezzi	225,00	235,00	4,70

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
R6	astuccio da 20 pezzi	225,00	235,00	4,70
REGAL KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
ROMA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ROMA 753	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ROTHMANS INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	250,00	260,00	5,20
ROTHMANS KS BLUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
ROTHMANS KS RED	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
ROTHMANS SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
ROUTE 66 BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ROUTE 66 RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ROUTE 66 SUPER BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ROYALE MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
SALEM	astuccio da 20 pezzi	240,00	250,00	5,00
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
SAX MUSICAL PASSION (RED)	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
SILK CUT PURPLE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
SPECIAL R6	astuccio da 20 pezzi	225,00	235,00	4,70
ST. MORITZ MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	250,00	260,00	5,20
STOP K.S. FILTRO	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
SUPER FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
SUPERKINGS	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
SUPERKINGS BLUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	240,00	4,80
TERRE DEL NORD PADANIA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
TORINO	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
TRE STELLE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione nera da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
VOGUE AROME	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
VOGUE BLEUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
VOGUE FINE BLEUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
VOGUE FINE LILAS	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
VOGUE FINE MENTHE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
VOGUE LILAS	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
VOGUE MENTHE	astuccio da 20 pezzi	235,00	245,00	4,90
VOGUE PERLE BRONZE 20'S	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
WEST BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WEST ICE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WEST RED 20	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WEST SILVER 20	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINFIELD BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINFIELD RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON AMBER	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON AMBER 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
WINSTON BLUE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON BLUE	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
WINSTON BLUE 100's	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON BLUE SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON CLASSIC	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON CLASSIC	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
WINSTON CLASSIC 100's	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON ONE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON SILVER	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON SILVER	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
WINSTON SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
WINSTON SILVER SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ZENIT	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50

TABELLA B - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MATRIX	da 20 pezzi	62,00	64,00	3,20
SILVERADO AMERICAN BLEND	da 20 pezzi	68,00	70,00	3,50
SILVERADO MENTHOL	da 20 pezzi	68,00	70,00	3,50
SILVERADO VANILLA	da 20 pezzi	62,00	64,00	3,20

TABELLA E - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	130,00	150,00	30,00
GOLDEN BLEND'S AROMATIC SHAG	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	da 25 grammi	132,00	150,00	3,75
MANILA	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
PUEBLO	da 30 grammi	135,00	150,00	4,50
PUEBLO 100	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
PUEBLO BURLEY BLEND	da 30 grammi	135,00	150,00	4,50
RED BULL AMERICAN BLEND	da 25 grammi	130,00	150,00	3,75
RED BULL VIRGINIA	da 25 grammi	130,00	150,00	3,75
TILBURY	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
TILBURY AMERICAN BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 214

11A12390

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nesi Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Nesi Sara, nata il 9 settembre 1975 a Firenze, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Nesi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 4 ottobre 2006 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Nesi Sara, nata il 9 settembre 1975 a Firenze, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12082

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Monaghedddu Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Monagheddu Monica nata il 19 dicembre 1968 a Pozzomaggiore (Sassari), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Monagheddu è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 4 novembre 2003 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Prato;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Monagheddu Monica nata il 19 dicembre 1968 a Pozzomaggiore (Sassari), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12083

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palermo Rosalinda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Palermo Rosalinda, nata il 7 luglio 1982 a Palermo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Palermo è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 20 luglio 2006 in Italia presso la Università degli studi di Palermo;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Palermo Rosalinda, nata il 7 luglio 1982 a Palermo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12084

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baron Tamara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Baron Tamara, nata il 10 aprile 1974 a Bassano del Grappa (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Baron è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 19 marzo 2003 in Italia presso la Università degli studi di Trento;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 6 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente

di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Baron Tamara, nata il 10 aprile 1974 a Bassano del Grappa (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12085

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glypho-Flash Biograde 360».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park,Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Glyphoflash Biograde 360 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 200 l di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd a sostegno dell' istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7276 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Glypho-Flash Biograde 360 fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GLYPHO-FLASH BIOGRADE 360 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell' Allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500; l 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14836.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GLYPHO-FLASH BIOGRADE 360

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione:
GLIFOSATE ACIDO puro g. 31,2 (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto: **250[1]-500[1] mL 1[1]-2[1]-5[1]-10[1]-20[1]-200[2]-1000[2] L**

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – *Tel. 059586511*

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Glypho-Flash Biograde 360 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva.
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA. PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.
Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,5 - 4 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp. (senecio)*, *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
4 - 5 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
5 – 7 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*
8 – 10 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
12 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).
Arbusti
4 – 6 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
10 – 12 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Glypho-Flash Biograde 360 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare con calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1] Il contenitore non può essere riutilizzato
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A12131

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Gallup Super 450».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R*&D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Barclay Gallup Super 450 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7272 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'Impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Barclay Gallup Super 450 fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa BARCLAY CHEMICALS (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARCLAY GALLUP SUPER 450 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500; l 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd – Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14946.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BARCLAY GALLUP SUPER 450

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del .....

Composizione:		
GLIFOSATE ACIDO puro	g. 37,3 (=450 g/L)	Partita n°
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto: **250[1]-500[1] mL 1[1]-2[1]-5[1]-10[1]-20[1]-200[2]-1000[2] L**

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – *Tel. 059586511*

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Barclay Gallup Super 450 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4.8 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA. PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.

Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguit su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,2 – 3,2 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp. (senecio)*, *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
3,2 - 4 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
4 – 5,6 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*
6,4 – 8 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
9,6 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).
Arbusti
3,2 – 4,8 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
8 – 9,6 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Barclay Gallup Super 450 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1]Il contenitore non può essere riutilizzato
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ

Non miscelare Barclay Gallup 360 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L'IMPIEGO

[1] Il contenitore non può essere riutilizzato

[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A12137

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Liberate».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'articolo 80, par. 5 e 6, concernente «misure transitorie»;

Visto l'art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni dettagliate per le autorizzazioni dei coadiuvanti di cui all'art. 58, par. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 19 maggio 2011, dall'Impresa Intrachem Bio Italia con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile 44, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LIBERATE, contenente la sostanza attiva coadiuvante lecitina di soia, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Gondor, registrato al n. 13018 con D.D. in data 6 novembre 2008, e modificato successivamente con decreto in data 30 aprile 2009, titolare di entrambe le registrazioni la suindicata Impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gondor;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 6 novembre 2013, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alla sostanza attiva coadiuvante, componente per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 6 novembre 2013, l'impresa Intrachem Bio Italia con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile 44, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LIBERATE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto..

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 – 100 – 200 – 250 – 500; l 1 – 5 – 10 – 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Loveland Products Inc. – 14520 Weld County Road 64, Greeley, Colorado (USA).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: I.R.C.A. Service S.p.A. – Strada Statale Cremasca 591 n. 10 – 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15192.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LIBERATE®

COADIUVANTE PER APPLICAZIONI ERBICIDE
A BASE DI LECITINA DI SOIA AD ATTIVITA' ANTIDERIVA

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Lecitina di soia	g	50 (= 488 g/l)
Coformulanti q. b. a	g	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO) - Tel. 035-335313

Distribuito da: Belchim Crop Protection Italia S.p.A. - via Fratelli Rosselli 3/2 Settimo Milanese (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Loveland Products Inc. - 14520 Weld County Road 64, Greeley, Colorado, USA
I.R.C.A. Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 - 25 litri

Riferimento Partita n._________ Data di fabbricazione _________

NORME PRECAUZIONALI
In caso di incidente o malessere, avvisare immediatamente il medico (se possibile mostrare l'etichetta).

CARATTERISTICHE
LIBERATE® è un coadiuvante, a base di lecitina di soia, concepito per l'utilizzo in miscela con gli erbicidi. Il prodotto, opportunamente diluito in acqua ed irrorato sulla vegetazione, consente di uniformare la dimensione delle gocce, in particolare riducendo la percentuale di quelle più piccole (e quindi più suscettibili all'azione del vento e conseguentemente alla deriva). Permette di ridurre la velocità di evaporazione e di aumentare la superficie di contatto degli erbicidi utilizzati in abbinamento con la pianta bersaglio. Ciò si traduce in una minore sensibilità del getto irrorato all'effetto della deriva e ad un incremento dei depositi di prodotto sulle parti trattate. LIBERATE® grazie alla capacità di contenere l'effetto della deriva dei trattamenti erbicidi, consente di ridurre l'ampiezza delle fasce di rispetto ("buffer zone"). LIBERATE® è un agente emulsionante che permette una ottimale distribuzione della soluzione durante i trattamenti fitosanitari erbicidi anche con una sostanziale riduzione dei volumi di acqua distribuiti. Questi vantaggi consentono di migliorare l'efficacia degli erbicidi addizionati a LIBERATE®, i quali possono essere applicati ai dosaggi minimi da etichetta con un sostanziale incremento dell'efficacia.

Rev. 0511

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
LIBERATE® è un'emulsione concentrata che si disperde velocemente in acqua formando una soluzione che può essere applicata con qualsiasi tipo di irroratrice manuale o meccanica, a volume normale, basso ed ultrabasso.
Preparazione della soluzione: riempire la botte con 3/4 di acqua. Aggiungere il coadiuvante ed i prodotti fitosanitari in abbinamento. Portare al volume finale di applicazione.
Mantenere una buona agitazione durante il caricamento, il trasferimento e durante l'irrorazione. In caso di formazione di schiuma, diminuire l'agitazione.

Aggiungere LIBERATE® agli erbicidi utilizzati alla dose di 0,5 - 1 l/ha oppure dello 0.25 - 0.50 % v/v con un volume finale di 150-200 l/ha.

COMPATIBILITA'
E' compatibile con la maggior parte dei normali prodotti erbicidi impiegati in agricoltura.

L'aggiunta di LIBERATE® non modifica in alcun modo la strategia d'intervento prevista per i prodotti fitosanitari erbicidi.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato.
- Chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 LUG. 2011

11A12132

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lambdastar».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 12 novembre 2009 presentata dall'Impresa Lg Life Sciences Uk Ltd, con sede legale in London (UK), W 1S 1HU, 5th Floor, Hanover Square, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato LAMDASTAR contenente la sostanza attiva lambda-cialotrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto Scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Afratrin, reg. n. 14930;

Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/95, all'Impresa LG Life Sciences per la registrazione del prodotto fitosanitario Lambdastar;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011, prot. 15119 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Lambdastar fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva lambda-cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Lg Life Sciences Uk Ltd, con sede legale in London (UK), W 1S 1HU, 5th Floor, Hanover Square, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LAMBDASTAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera LG Life Sciences, Onsan-eup , Ulju-gun, Ulsan – Republic of Korea.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14943.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LAMBDASTAR

INSETTICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione

Lambda-cialotrina pura	2,5 g
Coformulanti q.b. a	100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

LG Lifesciences UK Ltd
5th Floor, 17 Hanover Square
London W1S 1HU (United Kingdom)
Tel. +44 20 7917 8500

Officina di produzione:
LG Life Sciences, Onsan-eup , Ulju-gun, Ulsan – Republic of Korea

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: kg 0,250 – 1

Partita n.

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici durante il trattamento, rispettare una zona di sicurezza di 10 m dai corpi idrici

Avvertenze: non trattare quando le api bottinano o quando sono presenti infestanti in fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
LAMBDASTAR è un insetticida dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce principalmente per contatto e secondariamente per ingestione; possiede inoltre effetto repellente. LAMBDASTAR è dotato di rapido potere abbattente e persistente efficacia protettiva.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura / Parassita	Dosi d'impiego	Volumi di irrorazione	Numero di trattamenti
PESCHE, NETTARINE E PERCOCHE			
Afide verde (*Myzus persicae*) Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*)	0,4-0,8 Kg/ha	800-1200 l/ha	Massimo 2
PATATE			
Afide verde (*Myzus persicae*) Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*)	0,4-0,8 Kg/ha	800-1200 l/ha	Massimo 2

Adottare le dosi maggiori in caso di forti attacchi

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati dove essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU PESCHE, NETTARINE E PERCOCHE
15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU PATATA

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A12133

DECRETO 9 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato «COMET 250 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO VII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concerne il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le dir del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 9 dicembre 2008, e successiva integrazione del 5 marzo 2009, presentata dall'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza) - via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato HEADLINE contenente la sostanza attiva pyraclostrobin;

Viste le convenzioni del 1º settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto superiore di sanità, Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, Università degli studi di Milano - MURCOR e Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014, della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Vista la valutazione del Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Basf Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 giugno 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro dodici mesi dalla nota sopra citata;

Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in COMET 250 EC;

Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 maggio 2014 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pyraclostrobin nel suddetto Allegato I, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) - via Marconato 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMET 250 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,7-1-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Basf Espanola S.A. - Tarragona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14769.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COMET ® 250 EC

Fungicida per la difesa di frumento e orzo.
Emulsione Concentrata (EC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro g 25 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl – Tel. 0362.512.1
Cesano Maderno (MB)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. del

Officine di produzione:
BASF Espanola S.L. - 43080 Tarragona – Spagna

Contenuto netto: 0,7 -1 – 3 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
COMET 250 EC è un fungicida di copertura, con attività preventiva.
Il suo principio attivo Pyraclostrobin appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne possiede pertanto il meccanismo di azione.
COMET 250 EC blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.
Dotato di un ampio spettro di azione, COMET 250 EC possiede un'elevata efficacia contro diverse malattie dei cereali (vedi tabella seguente).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose prodotto in ml/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti per anno
Frumento	Oidio: (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*) Ruggine gialla: (*Puccinia striiformis*) Ruggine bruna: (*Puccinia recondita* f. sp. *tritici*) Septoriosi: (*Septoria tritici* e *S. nodorum*) Fusariosi: (*Fusarium* spp.)	175-250	Almeno 21 giorni	2
Orzo	Oidio: (*Blumeria graminis* f. sp. *hordei*) Ruggine bruna: (*Puccinia hordei*) Rincosporiosi: (*Rhynchosporium secalis*) Maculatura: (*Pyrenophora teres*)	175-250	Almeno 21 giorni	2

Le dosi di prodotto riportate nella tabella sopra si riferiscono a volumi d'acqua di 400 l/ha per i cereali ed equivalgono quindi a **700-1000 ml** di COMET 250 EC **per ettaro**. Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua diversi, la suddetta dose ad ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Per gran parte dei fungicidi in generale e per le strobilurine in particolare esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Pertanto, effettuare al massimo 2 trattamenti per anno con COMET 250 EC o con altri fungicidi contenenti strobilurine, possibilmente consecutivi, nel periodo compreso fra l'accestimento e la fioritura.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare le dosi più alte rispettando un intervallo tra i trattamenti pari a 21 giorni.

COMPATIBILITA'
In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto, alle dosi raccomandate, non ha causato effetti fitotossici sulle varietà di frumento ed orzo saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del... 9 SET. 2

11A12241

DECRETO 9 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Movento 48 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO VII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 8, comma 1, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/ Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 10 luglio 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato MOVENTO 48 SC contenente la sostanza attiva spirotetramat;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto superiore di sanità, Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, Università degli studi di Milano - MURCOR e Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione europea del 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva spirotetramat nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la decisione 2010/671/EU della Commissione europea del 5 novembre 2010 che consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2012, le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva spirotetramat;

Vista la valutazione del Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Viste le note dell'ufficio in data 14 giugno 2011 prot. n. 20113 e 2 agosto 2011 prot. n. 25919 con le quali è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto ai fini della conferma dell'autorizzazione da presentarsi entro 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 5 agosto 2011 da cui risulta che l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31 dicembre 2012 conformemente al termine stabilito dalla sopra cita decisione 2010/671/EU, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, conformemente al termine stabilito dalla sopra citata decisione 2010/671/EU, l'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MOVENTO 48 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata Impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario a conclusione della valutazione dei dati sopra citati, nonché in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-50-100-150-250-500 e litri 1-3-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania) e Bayer SAS in Villefranche (Francia), nonché formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14409.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MOVENTO® 48 SC

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

MOVENTO® 48 SC
Composizione
100 g di Movento 48 SC contengono:
4,54 g di spirotetramat puro (= 48 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO NETTO: 5-10-20-25-50-100-150- 250 - 500 ml / 1 - 3 - 5 litri
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le piante non-bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 3 metri dalla zona non coltivata per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio, agrumi e vite
- 1 metro dalla zona non coltivata per le colture a pieno campo
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. In caso di ingestione non indurre il vomito. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Movento 48 SC è un insetticida ad azione sistemica attivo nei confronti degli afidi dei fruttiferi e degli ortaggi, aleurodidi, cocciniglie dei fruttiferi e della vite, psilla del pero.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Melo, pero. Intervenire a partire dalla post-fioritura contro: afidi (*Dysaphis plantaginea, Aphis pomi, Aphis gossypii*) alla comparsa dei primi individui alla dose di 250 ml/hl (2,5-3,75 l/ha); eriosoma (*Eriosoma lanigerum*) alla comparsa dei primi individui alla dose di 300 ml/hl (3,0-4,5 l/ha); cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 300 ml/hl (3,0-4,5 l/ha); psilla del pero (*Cacopsylla pyri*) effettuando l'applicazione con la prevalente presenza di "uova gialle" della seconda generazione, alla dose di 300 ml/hl (3,0-4,5 l/ha). In caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio. Intervenire a partire dalla scamiciatura contro: afidi (*Myzus persicae, Myzus varians, Hyalopterus amygdali*) alla comparsa dei primi individui alla dose di 250 ml/hl (2,5-3,75 l/ha); cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 300 ml/hl (3,0-4,5 l/ha). In caso di necessità ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Agrumi - arancio, limone, limette, mandarino e clementino, pompelmo, bergamotto, cedro, arancio amaro, chinotto. Intervenire a partire dalla maturazione dei frutti contro: afidi (*Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii*) alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (2,5-3,75 l/ha); cocciniglie (*Planococcus citri, Aonidiella aurantii, Ceroplastes ruscii, Saissetia oleae*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 200 ml/hl (3,0-4,5 l/ha); aleurodidi (*Aleurothrixus floccosus*) intervenire alla comparsa dell'infestazione alla dose di 200 ml/hl (4,5 l/ha). In caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Vite da tavola e da vino. Intervenire a partire dalla allegagione contro: cocciniglia (*Planococcus ficus*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 150-200 ml/hl (1,5 l/ha). In caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza.
Pomodoro, peperone, melanzana (coltura in serra): contro afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25-2,5 l/ha). In caso di necessità ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5-3,0 l/ha). Ripetere l'applicazione dopo 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Peperone (coltura a pieno campo). Contro afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Cetriolo (coltura in serra): contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25-2,5 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5-3,0 l/ha). Ripetere il trattamento dopo 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Cetriolo (coltura a pieno campo). Contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 7-14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Zucchino (coltura in serra): contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5 l/ha). Ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Zucchino (coltura a pieno campo). Contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 7-14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Melone, cocomero (coltura a pieno campo): contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione dopo 7-14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Melone (coltura in serra): contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5 l/ha). Ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Fagiolo, fagiolino, pisello (coltura in serra): contro afidi (*Aphis fabae*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25-2,5 l/ha)) e, in caso di necessità, ripetere il trattamento dopo 14 giorni. Contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum,Bemisia tabaci*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5-3,0 l/ha). Ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Cavoli (cavoli a testa): contro afidi (*Myzus persicae, Brevicoryne brassicae*) e mosca bianca (*Aleyrodes proletella*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165-200 ml/hl (1,25-1,5 l/ha). Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.
Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee (coltura in serra): contro afidi (*Myzus persicae, Nasonovia ribisnigri*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165-200 ml/hl (1,25-1,5 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni.

Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale, utilizzando le quantità d'acqua indicate nella seguente tabella:

Coltura	Acqua (l/ha)
Melo, pero, pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio	1000-1500
Agrumi	1500-2250
Vite da tavola e da vino	750-1000
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, fagiolo, fagiolino, pisello (serra)	750-1500
Peperone (pieno campo), cetriolo (pieno campo)	750
Zucchino (pieno campo e serra)	750
Melone (pieno campo e serra), cocomero (pieno campo)	750
Cavoli	750
Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (serra)	750

Nel caso di irroratrici a basso volume riferirsi alla dose/ha. Non applicare Movento 48 SC con irroratrici ad ultrabasso volume.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture orticole, si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare l'intera coltura.
COMPATIBILITA'
Movento 48 SC va impiegato da solo.
E' possibile l'aggiunta di Oliocin nei seguenti casi:
- melo: contro cocciniglie ed eriosoma, alla concentrazione massima dello 0,4%
- pero: contro psilla e cocciniglie, alla concentrazione massima dello 0,25%
- vite e agrumi: contro cocciniglie, alla concentrazione massima dello 0,25%

Se in miscela con Oliocin, su melo e pero non impiegare Movento 48 SC prima di otto giorni da un'applicazione con captano.
Non aggiungere olii o bagnanti nelle applicazioni a basso volume.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio; 14 giorni prima della raccolta per agrumi e vite; 7 giorni prima della raccolta per lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, fagiolo, fagiolino, pisello; 3 giorni prima della raccolta per melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, cavoli.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

® marchio registrato
Af 04.08.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 9 SET. 2011

MOVENTO® 48 SC

INSETTICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

MOVENTO® 48 SC
Composizione
100 g di Movento 48 SC contengono:
4,54 g di spirotetramat puro (= 48 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO NETTO: 5-10-20-25-50-100 ml
Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato
Af 04.08.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 9 SET. 2011

11A12242

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 16 marzo 2011 nella provincia di Verona;

tromba d'aria del 27 maggio 2011 nella provincia di Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Verona:

piogge alluvionali del 16 marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Vestenanova;

Vicenza:

tromba d'aria del 27 maggio 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Bressanvido, Caldogno, Malo, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Schiavon, Villaverla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il Ministro: ROMANI

11A12152

DECRETO 8 settembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bi.Lab. S.r.l» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SAQ VII DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 5 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 217 del 18 settembre 2007, con il quale al laboratorio Bi.Lab. S.r.l., ubicato in Guarene (Cuneo), Strada Porini n. 1/B, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 agosto 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 giugno 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Bi.Lab. S.r.l., ubicato in Guarene (Cuneo), Strada Porini n. 1/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 giugno 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 par. 5.2 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Biossido di zolfo combinato (Anidride solforosa totale)	OIV-MA-AS323-04B par. 2.2.3 R2009
Biossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)	OIV-MA-AS323-04B par. 2.2.2 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009 + OIV-AS312-01A cap 4.B. R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B. R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	Reg. CE 491/2009 all. I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A cap 4.B. R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri riduttori (Glucosio + Fruttosio) (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 607/2009 art. 26

11A12188

DECRETO 8 settembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Dr. Aita & Associated inspectors - Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SAQ VII DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2008, con il quale il laboratorio Dr. Aita & Associated inspectors - Italia S.r.l. - Divisione Chem-

lab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare, ubicato in Catania, via Filippo Liardo n. 40, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 giugno 2011 e pervenuta a questa amministrazione in data 25 agosto 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 maggio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Dr. Aita & Associated inspectors - Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare, ubicato in Catania, via Filippo Liardo n. 40, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 25 giugno 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV-MA-F-AS313-15-PH 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-F-AS312-01-TALVOL 2009

11A12189

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2011.

Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifiche alla direttiva 92/42/CEE", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce che gli allegati al decreto legislativo stesso possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Commissione Europea;

Vista la decisione della Commissione 2007/74/CE, che fissa valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 2 della soprariportata decisione, che prevede che, in caso di scarti di temperatura sul territorio nazionale superiori a 5°C, lo Stato membro ha facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del calcolo dei valori di rendimento di riferimento;

Considerato che le caratteristiche climatiche del territorio nazionale, come risultanti da elaborazione ISTAT su dati 2007 soddisfano le condizioni previste dalla decisione citata ai punti precedenti;

Vista la decisione della Commissione 2008/952/CE, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Tenuto conto che, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, dal 1° gennaio 2011 l'energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento deve essere determinata in conformità al metodo definito dalla disciplina europea;

Ritenuta l'opportunità di modificare e integrare gli allegati al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, in modo conforme alle predette decisioni della Commissione Europea.

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ed abrogazioni

1. Gli allegati I, II e III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti allegati al presente decreto.

Allegato I Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto.

Allegato II Calcolo della produzione da cogenerazione.

Allegato III Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione.

2. Sono approvati gli allegati IV, V, VI e VII, recanti integrazioni al metodo di calcolo dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, relativamente a:

a) allegato IV - valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica;

b) allegato V - valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

c) allegato VI – fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie per l'applicazione dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica;

d) allegato VII – fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO I

Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

b) Turbina a vapore a contropressione

c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore

d) Turbina a gas con recupero di calore

e) Motore a combustione interna

f) Microturbine

g) Motori Stirling

h) Pile a combustibile

i) Motori a vapore

l) Cicli Rankine a fluido organico

m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20.

ALLEGATO II

Calcolo della produzione da cogenerazione

I - Calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione

1. Per calcolare il risparmio di energia primaria di una unità di cogenerazione, occorre anzitutto determinare l'energia elettrica e il calore non prodotti in regime di cogenerazione e distinguerli dalla produzione da cogenerazione. A tal fine si procede in base ai principi illustrati nel seguito, che definiscono i confini del sistema di cogenerazione.

2. Come illustrato nella figura 1, sono esclusi il combustibile consumato ed il calore prodotto da impianti esclusivamente termici (caldaie di riserva e di integrazione) che in molti casi sono presenti sul sito. Le frecce nel riquadro "unità di cogenerazione" indicano i flussi di energia che attraversano i confini del sistema.

Figura 1

Parte CHP, parte non CHP e caldaie esclusivamente termiche all'interno dell'impianto

3. Per le sezioni di microcogenerazione, i valori certificati devono essere approvati dalla società Gestore dei Servizi Energetici.

4. L'energia elettrica prodotta in cogenerazione è calcolata come descritto qui di seguito.

5. Fase 1

5.1. Per distinguere quale parte dell'energia elettrica prodotta non può essere riconosciuta come cogenerata, è innanzi tutto necessario calcolare il rendimento globale della unità di cogenerazione.

5.2. Il rendimento globale di una unità di cogenerazione si determina come segue: l'energia prodotta dalla unità di cogenerazione (somma dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del calore utile) in un dato periodo di riferimento, divisa per l'energia di alimentazione consumata dalla unità di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento:

rendimento globale = (energia prodotta)/(energia di alimentazione)

5.3. Il calcolo del rendimento globale deve basarsi sui valori di esercizio della unità di cogenerazione specifica, misurati nel periodo di riferimento. Per le sole sezioni di micro cogenerazione, è consentito sostituire la misura della quantità di calore utile con una stima della stessa quantità. La stima deve basarsi sui dati di potenza certificati dal Costruttore e sulla misura, anche indiretta, del numero di ore di funzionamento equivalenti della unità durante il periodo di riferimento. Nel caso di presenza di circuiti dissipativi del calore la quantità di calore utile deve essere misurata.

5.4. Per periodo di riferimento si intende un anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

5.5. Per produzione di energia si intende l'energia elettrica totale (somma dell'energia elettrica cogenerata e di quella non cogenerata) e il calore utile generati nell'impianto di cogenerazione nel corso di un periodo di riferimento.

5.6. Esempi di calore utile sono i seguenti: calore utilizzato in processi industriali; calore utilizzato per il riscaldamento o il raffreddamento di ambienti; i gas di scarico di un processo di cogenerazione utilizzati direttamente per essiccare.

5.7. Non è considerato come calore utile il calore disperso nell'ambiente senza alcun impiego. Esempi di calore non utile sono: il calore disperso da camini e tubi di scappamento; il calore dissipato in condensatori o altri dispositivi di smaltimento; il calore utilizzato per il funzionamento dell'impianto di cogenerazione (ad esempio, per il riscaldamento dell'acqua di alimentazione di caldaie a recupero di calore).
Se l'energia termica viene utilizzata sotto forma di acqua calda, il calore di ritorno verso l'impianto di cogenerazione non è considerato come calore utile, e va quindi escluso dal calcolo degli indici energetici.
Se l'energia termica viene utilizzata sotto forma di vapore, il calore contenuto nella condensa di ritorno verso l'impianto di cogenerazione è considerato calore utile, e può quindi essere incluso nel calcolo degli indici energetici: da tale calcolo va esclusa, in questo caso, la quantità di calore corrispondente ad una portata massica di acqua che si trovi alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1,013 bar, e sia pari alla portata massica del vapore.

5.8. Il calore esportato verso un altro sito, ed ivi utilizzato per produrre energia elettrica, non è considerato come calore utile. L'energia elettrica generata da tale calore esportato va inclusa nella produzione elettrica totale (cfr. la figura 4).

5.9. Per energia elettrica non prodotta da cogenerazione si intende l'energia elettrica generata da una unità di cogenerazione in un periodo in cui la unità stessa non produca calore utile.

5.10. esempi di casi in cui l'energia elettrica non è prodotta in cogenerazione sono:
a) turbine a gas o motori a combustione interna senza recupero di calore;
b) impianti con dispositivi di dissipazione del calore (ad esempio, condensatori negli impianti a vapore e in quelli a ciclo combinato, quando il calore di condensazione non trovi impiego utile).

5.11. Per energia di alimentazione si intende l'energia totale, calcolata in base al potere calorifico inferiore, del combustibile che la unità di cogenerazione impiega per generare l'energia elettrica e il calore utile (cogenerati e non cogenerati) durante il periodo di riferimento. L'eventuale condensa di ritorno dal processo non è considerata come energia di alimentazione.

5.12. Per energia di alimentazione in cogenerazione si intende l'energia del combustibile, calcolata in base al potere calorifico inferiore, che la unità di cogenerazione impiega per cogenerare energia elettrica e calore utile in un periodo di riferimento (cfr. la figura 1).

5.13. Per energia di alimentazione non in cogenerazione si intende l'energia del combustibile, calcolata in base al potere calorifico inferiore, che la unità di cogenerazione impiega per la produzione di sola energia elettrica, senza la contemporanea produzione di calore utile (cfr. la figura 1).

6. Fase 2

6.1. Nel calcolo del risparmio di energia primaria, i valori misurati della produzione di energia elettrica e di calore utile possono essere portati in conto interamente se il rendimento globale della unità di cogenerazione è pari o superiore:
a) all'80 % per le sezioni con turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore e per le sezioni con turbina di condensazione a estrazione di vapore;
b) al 75 % per tutti gli altri tipi di unità di cogenerazione.

7. Fase 3

7.1. Se il rendimento globale della unità di cogenerazione è inferiore ai valori di soglia (75 % o, rispettivamente, 80 %), si assume che vi sia produzione di energia elettrica non in cogenerazione; la unità di cogenerazione può allora essere divisa in due parti virtuali, una con cogenerazione e una senza cogenerazione.
7.2. Per la parte con cogenerazione, l'operatore dell'impianto rileva, per tutto il periodo di riferimento, il diagramma di carico del calore (domanda di calore utile in funzione del tempo) ed individua gli eventuali periodi in cui la unità di cogenerazione funziona in cogenerazione. Per ciascuno di tali periodi, l'operatore misura la produzione reale di calore utile e di energia elettrica della unità di cogenerazione. Con questi dati determina il "rapporto energia/calore" effettivo (C_{eff}).
7.3. Il "rapporto energia/calore" effettivo consente all'operatore di calcolare quale parte dell'energia elettrica misurata nel periodo di riferimento è riconosciuta come energia elettrica cogenerata. A questo fine, l'operatore calcola il prodotto $H_{CHP} \times C_{eff}$ e lo confronta con la produzione elettrica totale dell'impianto nel periodo di riferimento. Il minore tra tali due valori è assunto pari all'energia elettrica cogenerata E_{CHP}.

7.4. Per le sezioni di cogenerazione entrate in servizio da meno di un anno, per le quali non siano disponibili dati misurati, può essere utilizzato il "rapporto energia/calore" di progetto (C_{prog}) in luogo di quello effettivo (C_{eff}).

8. Fase 4

8.1. Se il "rapporto energia/calore" effettivo della specifica unità di cogenerazione non è noto, l'operatore dell'impianto può impiegare il "rapporto energia/calore" di base ($C_{default}$), come specificato nella tabella seguente. L'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione è calcolata secondo la formula $E_{CHP}=H_{CHP} \times C_{default}$

Tecnologia	Rapporto energia/ calore
Ciclo combinato gas-vapore	0,95
Turbina a vapore a contropressione	0,45
Turbina a vapore a condensazione	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

8.2. In questo caso, tuttavia, l’operatore deve notificare al GSE le ragioni della mancanza di un “rapporto energia/calore” effettivo, il periodo per il quale mancano i dati e le misure adottate per porre rimedio alla situazione.

9. Fase 5

9.1. L'energia elettrica calcolata nelle fasi 3 e 4 sarà portata in conto per calcolare il risparmio di energia primaria del processo di cogenerazione.
9.2. Per calcolare il risparmio di energia primaria è necessario determinare il consumo di energia di alimentazione non in cogenerazione. Il consumo di energia di alimentazione non in cogenerazione è calcolato come la produzione elettrica non cogenerata divisa per il rendimento elettrico dell’impianto. Il rendimento elettrico dell’impianto è il rapporto tra l’energia elettrica complessivamente prodotta durante il periodo di riferimento e l’energia associata al combustibile complessivamente consumato durante lo stesso periodo.

II - Confini del sistema di cogenerazione

1. I confini di un sistema di cogenerazione devono essere stabiliti definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso. Per definire le quantità di energia di ingresso e in uscita devono essere installati strumenti di misura sui confini del sistema.
2. Una unità di cogenerazione fornisce energia a un'area di consumo. L'area di consumo è separata dalla unità di cogenerazione ma consuma l'energia prodotta da quest'ultima. Le due aree non corrispondono necessariamente ad aree geograficamente distinte all'interno del sito e possono essere rappresentate come mostrato di seguito. L'area di consumo può essere un processo industriale, un singolo consumatore di calore ed energia elettrica, un sistema di teleriscaldamento/raffreddamento o una rete elettrica (cfr. la figura 2).

Figura 2

Area dell'unità di cogenerazione

3. La quantità di energia elettrica prodotta in cogenerazione è misurata ai morsetti del generatore Da tale quantità non deve essere sottratta l'energia elettrica usata internamente dalla unità di cogenerazione per il proprio funzionamento.

4. Elementi di impianto che non operano in cogenerazione, come le caldaie o le unità che producono soltanto energia elettrica, non sono incluse nella unità di cogenerazione, come illustrato nella figura 3

Figura 3

Selezione dei limiti di sistema corretti in caso di caldaia ausiliaria/di riserva (GT: turbina a gas; G: generatore; FB: caldaia a combustibile; HRB: caldaia a recupero di calore)

5. Le turbine a vapore secondarie (cfr. la figura 4) devono essere incluse nella unità di cogenerazione. La produzione di energia elettrica di una turbina a vapore secondaria fa parte della produzione energetica della unità di cogenerazione. L'energia termica necessaria per generare questa energia elettrica supplementare deve essere esclusa dalla produzione di calore utile della unità di cogenerazione.

Figura 4

Selezione dei limiti di sistema corretti in caso di turbine a vapore secondarie (ST: turbina a vapore)

6. Quando due o più motori primi sono collegati in serie (ad esempio, il calore prodotto da una turbina a gas è trasformato in vapore che alimenta una turbina a vapore), non possono essere considerati separatamente, anche se uno di essi è ubicato in un sito diverso (cfr. la figura 5).

Figura 5

Confine dell'unità di cogenerazione per generatori di forza motrice collegati

7. Quando il motore primo posto a monte non produce energia elettrica o energia meccanica, i limiti della unità di cogenerazione sono fissati attorno al motore primo a valle. L'energia di alimentazione per tale motore primo è il calore prodotto dal motore primo a monte.

ALLEGATO III

Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

1.I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

2.Definizione di cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:

a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità al punto 3, pari almeno al 10 %;

b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.

3.Calcolo del risparmio di energia primaria

Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\dfrac{CHP\,H\eta}{Ref\,H\eta} + \dfrac{CHP\,E\eta}{Ref\,E\eta}} \right) x\,100\,\%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua di calore utile divisa per l' energia contenuta nell' intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione;

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica annua da cogenerazione divisa per l' energia contenuta nell' intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella di energia meccanica. Questo fattore supplementare non dà diritto al rilascio della Garanzia d'origine di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20.

Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti, rispettivamente, negli allegati IV e V. Al valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica si applicano i fattori di correzione di cui all'allegato VI; il valore risultante è rettificato con i fattori di correzione di cui all'allegato VII.

I fattori di correzione di cui all'allegato VI non si applicano alla tecnologia di cogenerazione con celle a combustibile.

I fattori di correzione di cui all'allegato VII non si applicano ai combustibili a base di legno e al biogas.

Se l'unità di cogenerazione utilizza più combustibili, i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata sono pari alla media ponderale dei rendimenti di riferimento di cui agli allegati IV e V relativi ai singoli combustibili, calcolata assumendo come peso, per ciascun combustibile, il relativo contenuto energetico.

ALLEGATO IV

Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15° C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).

	Anno di costruzione:	1996 e antecedenti	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006-2011
Solido	Tipo di combustibile:											
	Carbone fossile/coke	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2
	Lignite/mattonelle di lignite	37,3	38,1	38,8	39,4	39,9	40,3	40,7	41,1	41,4	41,6	41,8
	Torba/mattonelle di torba	36,5	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1	38,4	38,6	38,8	38,9	39,0
	Combustibili a base di legno	25,0	26,3	27,5	28,5	29,6	30,4	31,1	31,7	32,2	32,6	33,0
	Biomasse di origine agricola	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Rifiuti (urbani) biodegradabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Scisti bituminosi	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	39,0
Liquido	Petrolio (gasolio + olio combustibile	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2

	residuo), GPL											
	Biocarburanti	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2
	Rifiuti biodegradabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Rifiuti non rinnovabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
Gassoso	Gas naturale	50,0	50,4	50,8	51,1	51,4	51,7	51,9	52,1	52,3	52,4	52,5
	Gas di raffineria/idrogeno	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2
	Biogas	36,7	37,5	38,3	39,0	39,6	40,1	40,6	41,0	41,4	41,7	42,0
	Gas di cokeria, gas di altoforno, altri rifiuti gassosi, calore residuo recuperato	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

1. I valori di rendimento di riferimento di cui al presente allegato si applicano per una durata di 10 anni a partire dall'anno di costruzione dell' unità di cogenerazione.

2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, si applicano, anno per anno, i valori di rendimento di riferimento relativi alle unità di cogenerazione di 10 anni di età.

3. L'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno solare nel corso del quale è iniziata la produzione di energia elettrica.

4. Se un'unità di cogenerazione esistente è oggetto di un ammodernamento il cui costo di investimento supera il 50% del costo di investimento di una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno solare nel corso del quale è iniziata la produzione di energia elettrica dell'unità di cogenerazione ammodernata è considerato come l'anno di costruzione ai fini di quanto esposto nel presente allegato.

ALLEGATO V

Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15°C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

	Tipo di combustibile:	Vapore /acqua calda	Utilizzo diretto dei gas di scarico (1)
Solido	Carbone fossile/coke	88	80
	Lignite/mattonelle di lignite	86	78
	Torba/mattonelle di torba	86	78
	Combustibili a base di legno	86	78
	Biomasse di origine agricola	80	72
	Rifiuti (urbani) biodegradabili	80	72
	Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili	80	72
	Scisti bituminosi	86	78
Liquido	Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL	89	81
	Biocarburanti	89	81
	Rifiuti biodegradabili	80	72

	Rifiuti non rinnovabili	80	72
Gassoso	Gas naturale	90	82
	Gas di raffineria/idrogeno	89	81
	Biogas	70	62
	Gas di cokeria, gas di altoforno + altri rifiuti gassosi	80	72
(1) Devono essere utilizzati i valori che si applicano al calore diretto se la temperatura è pari o superiore a 250° C.			

ALLEGATO VI

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie per l'applicazione dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica

I valori di rendimento di riferimento di cui all'Allegato II, riferiti alla temperatura ambiente di 15°C, di cui all' allegato IV, devono essere corretti in funzione della temperatura media annuale della zona climatica in cui è installata l'unità di cogenerazione, secondo quanto descritto nella tabella seguente.

Zona climatica	Temperatura media (°C)	Fattore di correzione in punti percentuali
Zona A: Valle d'Aosta; Trentino Alto-Adige; Piemonte; Friuli-Venezia Giulia; Lombardia; Veneto; Abruzzo; Emilia-Romagna; Liguria; Umbria; Marche; Molise; Toscana	11,315	+0,369
Zona B: Lazio; Campania; Basilicata; Puglia; Calabria; Sardegna; Sicilia	16,043	-0,104

Esempio:

Una unità di cogenerazione costruita nel 2009, alimentata con gas naturale, è installata in Sicilia.

Come stabilito nell'allegato IV, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica, al quale applicare la correzione, è 52,5 %.

Il valore di rendimento di riferimento corretto per tener conto della zona climatica di installazione (zona B) è invece:

52,5 - 0,104= 52,396 %.

ALLEGATO VII

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete

Tensione di collegamento alla rete elettrica	Per l’energia elettrica esportata verso la rete	Per l’energia elettrica consumata in loco
> 200 kV	1	0,985
100-200 kV	0,985	0,965
50-100 kV	0,965	0,945
0,4-50 kV	0,945	0,925
< 0,4 kV	0,925	0,860

Esempio:

Una unità di cogenerazione da 100 kW elettrici a motore alternativo funzionante a gas naturale è connessa con una rete elettrica alla tensione di 380 V. L’85 % dell’energia elettrica prodotta è destinata all’autoconsumo e il 15 % della produzione è ceduto alla rete pubblica. La unità di cogenerazione è stata costruita nel 1999. La temperatura ambiente annuale è di 15°C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

In base all'Allegato IV, il valore di rendimento di riferimento relativo al 1999 per il gas naturale è pari al 51,1 %. Dopo la correzione per tenere conto della perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 0,85 + 0,925 *0,15) = 44,4 %

11A12046

DECRETO 5 settembre 2011.

Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare:

l'art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;

l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante cogenerazione;

l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11, comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002)

Vista la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE» (di seguito: decreto legislativo 20/2007), ed in particolare:

l'art. 3 che, avvalendosi della facoltà riconosciuta agli Stati membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche: *CAR)*, stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente alle condizioni e ai criteri definiti all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni;

l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricità da CAR designando il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A quale soggetto incaricato di rilasciarla;

l'art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla CAR l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative in materia di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nel settore dell'energia elettrica e del gas;

l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;

l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n.99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239 come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto legislativo 115/2008), e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, concernente i certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera *t)* e 10, istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento;

Visto la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare:

l'art. 30 comma 11 che:

prevede che il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 20/07 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti;

indica che il regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio dell'energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri dell'Unione Europea, al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza;

prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici economici per la CAR di cui al medesimo comma, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti;

l'art. 33 che definisce le «reti interne di utenza»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011), ed in particolare l'art. 29, comma 4, secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, purché, in ciascuno degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio;

Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/1999;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti decreti del 20 luglio 2004;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 20/2007;

Tenuto conto del contributo della cogenerazione ad alto rendimento al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia, posti dal Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica predisposto in attuazione della direttiva 2006/32/CE;

Ritenuto opportuno definire un regime di sostegno, attraverso il sistema dei citati certificati bianchi, che dia prevedibilità al valore dell'incentivo, in modo da sostenere gli investimenti necessari per sviluppare il potenziale della cogenerazione ad alto rendimento;

Ritenuto necessario attribuire gli incentivi sulla base dell'effettivo rendimento degli impianti qualificati come cogenerativi ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della loro entrata in esercizio, ovvero sulla base di risparmi di energia primaria, derivanti dalla produzione di energia termica ed energia elettrica, utilizzando coefficienti correttivi per tener conto delle diverse dimensioni d'impianto e dell'eventuale utilizzo dell'energia attraverso reti di teleriscaldamento;

Ritenuto opportuno, nel definire gli specifici incentivi previsti dalla legge 99/2009, tenere conto degli altri strumenti di sostegno previsti dalla normativa a favore della cogenerazione, garantendo la non cumulabilità di alcuni di essi al fine di evitare distorsioni di concorrenza sul mercato interno, nonché del valore economico sul mercato nazionale dell'energia prodotta, in modo da mantenere il livello del sostegno in linea con quanto riconosciuto alla CAR nei principali Stati Membri dell'Unione Europea

Decreta:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto definiscono il regime di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge 99/09, per la cogenerazione ad alto rendimento e si applicano:

a) alle unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007;

b) alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unità medesima, secondo le modalità ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011.

Art. 2.

Definizioni

1.Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti:

a) unità di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso;

b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti qui di seguito.

Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali: la turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore. Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore, l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti con motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali: il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi, l'alternatore. L'intervento di rifacimento di unità di cogenerazione abbinata alla rete di teleriscaldamento, ove riferito alla configurazione che comprenda anche la rete di teleriscaldamento, in aggiunta alle condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di potenziamento della rete stessa che comportino una capacità di trasporto aggiuntiva, espressa in termini di TEP/anno, non inferiore al trenta per cento della capacità di trasporto nominale antecedente l'intervento di rifacimento.

Si considera "rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione in esercizio da almeno dodici anni, che comporti l'istallazione di una nuova turbina a vapore e di un nuovo alternatore all'interno di un sito dove sia già presente un impianto di produzione di energia elettrica non cogenerativo, quando tali nuove unità, affiancate alle preesistenti, siano finalizzate alla produzione di energia in regime di CAR; non si considera rifacimento l'intervento in cui l'installazione delle nuove unità interessi solo una sezione della turbina esistente;

c) nuova unità di cogenerazione: unità di cogenerazione entrata in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007;

d) data di entrata in esercizio di una unità di cogenerazione: data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell'unità, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;

e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprietà o che ha la disponibilità dell'unità di cogenerazione;

f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall'unità di cogenerazione verso una pluralità di edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprietà o nella disponibilità dell'operatore o di società controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su più terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili all'operatore così come definito dalla lettera *e)*;

b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;

c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.

Art. 3.

Condizioni per l'accesso al regime di sostegno

1. Le unità di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono considerate CAR, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono ai criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed annessi allegati (che si riportano per correntezza in allegato al presente decreto, con pari numerazione).

2. Le unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, qualora non rientrino nella definizione di CAR secondo i criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 citato al comma 1, sono considerate cogenerative, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono alle condizioni e ai criteri indicati dalla delibera 42/2002 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalità del presente decreto.

3. Le unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, accedono ai benefici economici di cui al presente decreto nei limiti e alle condizioni indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalità del presente decreto.

Art. 4.

Regime di sostegno

1. Le unità di cogenerazione, come definite all'art. 1 del presente decreto, hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di certificati bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue:

$$RISP = \frac{E_{CHP}}{\eta_{E\,RIF}} + \frac{H_{CHP}}{\eta_{T\,RIF}} - F_{CHP}$$

dove:

RISP è il risparmio di energia primaria, espresso in MWh, realizzato dall'unità di cogenerazione nell'anno solare considerato

E_{CHP} è l'energia elettrica, espressa in MWh, prodotta in cogenerazione dalla unità di cogenerazione durante l'anno considerato

H_{CHP} è l'energia termica utile, espressa in MWh, prodotta in cogenerazione dalla unità di cogenerazione durante l'anno considerato

$\eta_{E\ RIF}$ è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione elettrica italiano, assunto pari a 0,46, corretto in funzione della tensione di allacciamento, della quantità di energia autoconsumata e della quantità di energia immessa in rete secondo le modalità di calcolo riportate nell'allegato 7 del decreto 4 agosto 2011. La percentuale di energia elettrica autoconsumata da tenere in conto è quella riferita alla produzione totale in regime di CAR

$\eta_{T\ RIF}$ è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione termico italiano, assunto pari a 0,82 nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico e pari a 0,90 nel caso di produzione di vapore/acqua calda

F_{CHP} è l'energia, espressa in MWh, del combustibile che l'unità di cogenerazione ha consumato durante l'anno considerato per produrre in cogenerazione

Le grandezze ECHP, HCHP, FCHP sono calcolate secondo le modalità indicate nel decreto 4 agosto 2011, prendendo a riferimento il rapporto energia/calore Ceff quale indicato nell'allegato 2 paragrafo 7.2.

L'operatore la cui unità di cogenerazione sia riconosciuta come CAR in un dato anno ha diritto, per quell'anno, ad un numero di certificati bianchi pari a:

CB = (RISP*0,086)*K

dove:

(RISP*0,086) è il risparmio, se positivo, espresso in TEP;

K è un coefficiente di armonizzazione, posto pari a:

1,4 per le quote di potenza fino ad 1 MWe

1,3 per le quote di potenza superiore a 1 MWe e fino a 10 MWe

1,2 per le quote di potenza superiore a 10 MWe e fino a 80 MWe

1,1 per le quote di potenza superiore a 80 MWe e fino a 100 MWe

1,0 per le quote di potenza superiori a 100 MWe e per i rifacimenti indipendentemente dalla potenza istallata

2. I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 e fermo restando quanto disposto dal comma 3, per un periodo di:

a) dieci anni solari, per le unità di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* diverse da quelle comprese alla lettera *b)* del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;

b) quindici anni solari, per le unità di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;

c) cinque anni solari, per le unità di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, nel limite del 30% di quanto riconosciuto alle unità di cui alle lettere precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'ambito del periodo di diritto al riconoscimento dei certificati bianchi di cui al comma 2 sono inclusi, senza alcun recupero o diritto a proroghe, gli anni in cui l'unità di cogenerazione non rispetta le condizioni di cui all'art. 3, ferma restando la validità del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per la realizzazione e l'esercizio della medesima unità.

4. La decorrenza indicata dal comma 2 può essere prorogata, su motivata richiesta del produttore, fino al terzo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione, pena la decadenza del diritto all'accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

Art. 5.

Periodo di rendicontazione

1. Il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il riconoscimento dei benefici economici oggetto del presente decreto, è pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le decorrenze di cui all'art. 4, comma 2.

2. Qualora, per specifiche esigenze del processo di valle legato alla stagionalità dell'utenza calore, l'unità di produzione di energia possa marciare in assetto cogenerativo per un periodo inferiore all'annualità è fatto obbligo agli operatori di dotare l'unità stessa di idonea strumentazione che permetta di contabilizzare le ore di esercizio, il calore utile e l'energia elettrica prodotta durante la marcia in assetto cogenerativo. In carenza di tale strumentazione sarà preso a riferimento il periodo di rendicontazione su base annuale secondo quanto indicato al comma 1. Per specifiche esigenze del processo di valle si intende l'indisponibilità dell'utenza calore su base stagionale determinata dalle condizioni climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni.

Art. 6.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Il diritto agli incentivi di cui al presente decreto è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:

a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW;

c) con l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Resta ferma l'applicazione dei regimi previsti per i sistemi efficienti di utenza di cui agli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 115/2008, per le reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge 99/2009, per lo scambio sul posto di cui alla delibera AEEG 74/08 e per l'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99, nei limiti delle rispettive modalità applicative.

3. Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere ai benefici di cui al presente decreto previa rinuncia al godimento del diritto dell'intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle medesime unità di cogenerazione. In tale caso il calcolo e la valorizzazione del risparmio ottenuto sono contabilizzati secondo i criteri del presente decreto, effettuando il relativo conguaglio in caso di differenza tra i due benefici.

4. Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239, che hanno avuto accesso ai certificati verdi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20/2007, non possono accedere ai benefici di cui al presente decreto.

Art. 7.

Valutazione preliminare dell'unità di cogenerazione non in esercizio

1. Gli operatori che intendono accedere al regime di sostegno per unità di cogenerazione che non sono ancora in esercizio inviano al GSE, in copia al Ministero dello sviluppo economico, la documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'unità di cogenerazione per un esame preliminare, volto ad accertare se la configurazione di impianto e la strumentazione di corredo permettano di individuare le grandezze che concorrono a qualificare l'unità di cogenerazione come CAR. La documentazione tecnica è redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile, sul sito internet del GSE, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre 2011.

2. Il GSE si esprime entro 120 giorni solari dal ricevimento della documentazione presentata ai sensi del comma 1, circa la sufficienza della documentazione stessa, individuando eventuali carenze ed indicando le eventuali modifiche da apportare. Se l'operatore non intende apportare le modifiche indicate dal GSE, questi adotta, in fase di riconoscimento, ipotesi conservative a vantaggio dell'Amministrazione.

3. La documentazione tecnica ed amministrativa di cui al comma 1, completa delle eventuali modifiche indicate dal GSE ed accettate dall'operatore, costituisce il quadro di riferimento per l'unità di cogenerazione ed esime l'operatore dalla presentazione di ulteriore documentazione nella fase di riconoscimento di cui all'art. 8, fatti salvi i dati di esercizio consuntivi dell'anno precedente e l'obbligo di trasmissione al GSE e al Ministero dello sviluppo economico di variazioni che possano incidere in modo significativo sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.

Art. 8.

Procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di sostegno

1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli operatori trasmettono al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2. La prima domanda di riconoscimento è completa di copia della denuncia di officina elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di cui all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto il periodo di diritto ai certificati bianchi.

2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, è resa disponibile sul sito internet del GSE entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile da parte di chiunque e in formato modificabile, unitamente alle istruzioni operative per la compilazione e all'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l'invio.7

3. Per le unità di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente già inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente decreto ed a trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione confermativa ovvero la documentazione integrativa necessaria, convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato.

4. Le domande di cui al comma 1 e le dichiarazioni o la documentazione di cui al comma 3 sono inviate al GSE entro il 30 novembre 2011, per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi.

5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui al comma 4, il GSE, verificato che la documentazione di cui al comma 1 sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta di riconoscimento. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i valori degli indici energetici calcolati dal GSE in conformità dei criteri stabiliti nel decreto 4 agosto 2011 per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, o dei criteri vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio, limitatamente all'accesso agli incentivi, per gli impianti di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per il primo anno di attuazione del presente decreto, il termine di cui al presente comma è fissato in 180 giorni.

6. La domanda di cui al comma 4 è respinta per le unità di cogenerazione non dotate di strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie, ai sensi dell'art. 4, per il calcolo dei benefici. In tal caso, l'operatore, qualora voglia usufruire del regime di sostegno, è tenuto a dotare l'unità di cogenerazione della strumentazione necessaria entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'eventuale riconoscimento dei benefici decorre dalla data di avvenuta dotazione, ferma restando la durata temporale di cui all'art. 4, comma 2. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.3 dell'allegato II al decreto 4 agosto 2011 per le sole sezioni di micro cogenerazione.

7. In caso di non completezza o di non verosimiglianza della documentazione, il GSE invita l'operatore a produrre, entro sessanta giorni, documentazione integrativa. Trascorsa invano tale data, la richiesta di riconoscimento si intende respinta senza-bisogno di alcuna comunicazione ulteriore. L'invito a produrre documentazione integrativa sospende i termini temporali di cui al comma 5. Tali termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la documentazione integrativa richiesta.

8. Se la richiesta di riconoscimento come CAR è accolta, il GSE rilascia all'operatore un numero di certificati bianchi calcolato in base all'art. 4, comma 1.

Art. 9.

Certificati bianchi

1. I certificati bianchi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 sono ascrivibili alla II tipologia così come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, e successive modifiche ed integrazioni. I suddetti certificati bianchi possono essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di risparmio energetico di cui ai citati decreti 20 luglio 2004, oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e i soggetti obbligati stessi.

2. In alternativa all'utilizzo indicato al comma 1, l'operatore può chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto. In tali casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo, stabilito in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vigente per gli stessi al momento dell'entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di riferimento è quello vigente alla medesima data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante per tutta la durata del periodo di incentivazione.

3. L'autorizzazione alla emissione fattura è rilasciata dal GSE contestualmente al riconoscimento di CAR di cui all'art. 8, comma 5. L'importo della fattura è pari al prezzo complessivo di ritiro, calcolato in base a quanto stabilito al comma 2, diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro 45 giorni solari continuativi dalla data di ricezione.

4. I certificati bianchi acquistati dal GSE ai sensi del comma 2 non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati, indicati al comma 1. Nell'ambito dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità con cui i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE ai sensi del comma 2 sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico.

Art. 10.

Copertura degli oneri

1. Il GSE ha titolo a vedersi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico i costi residui sostenuti per l'attuazione degli articoli 8 e 9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a definire le modalità per la compensazione del GSE a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

Art. 11.

Attività di gestione, ispezioni e controlli

1. Il GSE, nel definire adeguate modalità organizzative per l'attuazione del presente decreto, si avvale di contributi e supporti specialistici da parte di società controllate, in particolare per le attività di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei progetti e per le attività di verifica e controllo.

2. Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la conformità dei dati trasmessi alla reale situazione. Copia dell'esito delle ispezioni è inviata al medesimo Ministero e all'operatore.

3. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico per tutti

gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi e trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)* della legge 14 novembre 1995, n.481.

4. Nei casi in cui le difformità accertate ai sensi dei commi 1 e 2 derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell'incentivo economico, l'operatore è tenuto ad intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in tali casi, fermo restando quanto previsto al comma 2, ogni forma di incentivazione è sospesa, senza possibilità di recupero temporale, fino al completamento delle modifiche.

Art. 12.

Comunicazioni e monitoraggio

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico e, per conoscenza, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche in formato elettronico, un prospetto riepilogativo delle richieste di riconoscimento come cogenerazione pervenute relativamente alla produzione effettuata nell'anno solare precedente.

2. Per ciascuna unità di cogenerazione, il prospetto di cui al comma 1 riporta almeno: le principali caratteristiche tecniche; i dati tecnici di funzionamento relativi all'anno solare precedente; l'esito dell'esame documentale svolto dal GSE.

3. Il GSE conduce a scadenza triennale un'indagine per accertare che il regime di sostegno vigente per la cogenerazione ad alto rendimento si mantenga in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea, anche nei riguardi del suo valore economico, riferendo al Ministero dello sviluppo economico sui risultati di tale accertamento.

Roma, 5 settembre 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO I

Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
b) Turbina a vapore a contropressione
c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
d) Turbina a gas con recupero di calore
e) Motore a combustione interna
f) Microturbine
g) Motori Stirling
h) Pile a combustibile
i) Motori a vapore
l) Cicli Rankine a fluido organico
m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20.

ALLEGATO II

Calcolo della produzione da cogenerazione

I - Calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione

1. Per calcolare il risparmio di energia primaria di una unità di cogenerazione, occorre anzitutto determinare l'energia elettrica e il calore non prodotti in regime di cogenerazione e distinguerli dalla produzione da cogenerazione. A tal fine si procede in base ai principi illustrati nel seguito, che definiscono i confini del sistema di cogenerazione.

2. Come illustrato nella figura 1, sono esclusi il combustibile consumato ed il calore prodotto da impianti esclusivamente termici (caldaie di riserva e di integrazione) che in molti casi sono presenti sul sito. Le frecce nel riquadro "unità di cogenerazione" indicano i flussi di energia che attraversano i confini del sistema.

Figura 1

Parte CHP, parte non CHP e caldaie esclusivamente termiche all'interno dell'impianto

3. Per le sezioni di microcogenerazione, i valori certificati devono essere approvati dalla società Gestore dei Servizi Energetici.

4. L'energia elettrica prodotta in cogenerazione è calcolata come descritto qui di seguito.

5. Fase 1

5.1. Per distinguere quale parte dell'energia elettrica prodotta non può essere riconosciuta come cogenerata, è innanzi tutto necessario calcolare il rendimento globale della unità di cogenerazione.

5.2. Il rendimento globale di una unità di cogenerazione si determina come segue: l'energia prodotta dalla unità di cogenerazione (somma dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del calore utile) in un dato periodo di riferimento, divisa per l'energia di alimentazione consumata dalla unità di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento:

rendimento globale = (energia prodotta)/(energia di alimentazione)

5.3. Il calcolo del rendimento globale deve basarsi sui valori di esercizio della unità di cogenerazione specifica, misurati nel periodo di riferimento. Per le sole sezioni di micro cogenerazione, è consentito sostituire la misura della quantità di calore utile con una stima della stessa quantità. La stima deve basarsi sui dati di potenza certificati dal Costruttore e sulla misura, anche indiretta, del numero di ore di funzionamento equivalenti della unità durante il periodo di riferimento. Nel caso di presenza di circuiti dissipativi del calore la quantità di calore utile deve essere misurata.

5.4. Per periodo di riferimento si intende un anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

5.5. Per produzione di energia si intende l'energia elettrica totale (somma dell'energia elettrica cogenerata e di quella non cogenerata) e il calore utile generati nell'impianto di cogenerazione nel corso di un periodo di riferimento.

5.6. Esempi di calore utile sono i seguenti: calore utilizzato in processi industriali; calore utilizzato per il riscaldamento o il raffreddamento di ambienti; i gas di scarico di un processo di cogenerazione utilizzati direttamente per essiccare.

5.7. Non è considerato come calore utile il calore disperso nell'ambiente senza alcun impiego. Esempi di calore non utile sono: il calore disperso da camini e tubi di scappamento; il calore dissipato in condensatori o altri dispositivi di smaltimento; il calore utilizzato per il funzionamento dell'impianto di cogenerazione (ad esempio, per il riscaldamento dell'acqua di alimentazione di caldaie a recupero di calore).
Se l'energia termica viene utilizzata sotto forma di acqua calda, il calore di ritorno verso l'impianto di cogenerazione non è considerato come calore utile, e va quindi escluso dal calcolo degli indici energetici.
Se l'energia termica viene utilizzata sotto forma di vapore, il calore contenuto nella condensa di ritorno verso l'impianto di cogenerazione è considerato calore utile, e può quindi essere incluso nel calcolo degli indici energetici: da tale calcolo va esclusa, in questo caso, la quantità di calore corrispondente ad una portata massica di acqua che si trovi alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1,013 bar, e sia pari alla portata massica del vapore.

5.8. Il calore esportato verso un altro sito, ed ivi utilizzato per produrre energia elettrica, non è considerato come calore utile. L'energia elettrica generata da tale calore esportato va inclusa nella produzione elettrica totale (cfr. la figura 4).

5.9. Per energia elettrica non prodotta da cogenerazione si intende l'energia elettrica generata da una unità di cogenerazione in un periodo in cui la unità stessa non produca calore utile.

5.10. esempi di casi in cui l'energia elettrica non è prodotta in cogenerazione sono:
a) turbine a gas o motori a combustione interna senza recupero di calore;
b) impianti con dispositivi di dissipazione del calore (ad esempio, condensatori negli impianti a vapore e in quelli a ciclo combinato, quando il calore di condensazione non trovi impiego utile).

5.11. Per energia di alimentazione si intende l'energia totale, calcolata in base al potere calorifico inferiore, del combustibile che la unità di cogenerazione impiega per generare l'energia elettrica e il calore utile (cogenerati e non cogenerati) durante il periodo di riferimento. L'eventuale condensa di ritorno dal processo non è considerata come energia di alimentazione.

5.12. Per energia di alimentazione in cogenerazione si intende l'energia del combustibile, calcolata in base al potere calorifico inferiore, che la unità di cogenerazione impiega per cogenerare energia elettrica e calore utile in un periodo di riferimento (cfr. la figura 1).

5.13. Per energia di alimentazione non in cogenerazione si intende l'energia del combustibile, calcolata in base al potere calorifico inferiore, che la unità di cogenerazione impiega per la produzione di sola energia elettrica, senza la contemporanea produzione di calore utile (cfr. la figura 1).

6. Fase 2

6.1. Nel calcolo del risparmio di energia primaria, i valori misurati della produzione di energia elettrica e di calore utile possono essere portati in conto interamente se il rendimento globale della unità di cogenerazione è pari o superiore:
a) all'80 % per le sezioni con turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore e per le sezioni con turbina di condensazione a estrazione di vapore;
b) al 75 % per tutti gli altri tipi di unità di cogenerazione.

7. Fase 3

7.1. Se il rendimento globale della unità di cogenerazione è inferiore ai valori di soglia (75 % o, rispettivamente, 80 %), si assume che vi sia produzione di energia elettrica non in cogenerazione; la unità di cogenerazione può allora essere divisa in due parti virtuali, una con cogenerazione e una senza cogenerazione.
7.2. Per la parte con cogenerazione, l'operatore dell'impianto rileva, per tutto il periodo di riferimento, il diagramma di carico del calore (domanda di calore utile in funzione del tempo) ed individua gli eventuali periodi in cui la unità di cogenerazione funziona in cogenerazione. Per ciascuno di tali periodi, l'operatore misura la produzione reale di calore utile e di energia elettrica della unità di cogenerazione. Con questi dati determina il "rapporto energia/calore" effettivo (C_{eff}).
7.3. Il "rapporto energia/calore" effettivo consente all'operatore di calcolare quale parte dell'energia elettrica misurata nel periodo di riferimento è riconosciuta come energia elettrica cogenerata. A questo fine, l'operatore calcola il prodotto $H_{CHP} \times C_{eff}$ e lo confronta con la produzione elettrica totale dell'impianto nel periodo di riferimento. Il minore tra tali due valori è assunto pari all'energia elettrica cogenerata E_{CHP}.

7.4. Per le sezioni di cogenerazione entrate in servizio da meno di un anno, per le quali non siano disponibili dati misurati, può essere utilizzato il "rapporto energia/calore" di progetto (C_{prog}) in luogo di quello effettivo (C_{eff}).

8. Fase 4

8.1. Se il "rapporto energia/calore" effettivo della specifica unità di cogenerazione non è noto, l'operatore dell'impianto può impiegare il “rapporto energia/calore” di base ($C_{default}$), come specificato nella tabella seguente. L’energia elettrica prodotta mediante cogenerazione è calcolata secondo la formula $E_{CHP}=H_{CHP} \times C_{default}$

Tecnologia	Rapporto energia/ calore
Ciclo combinato gas-vapore	0,95
Turbina a vapore a contropressione	0,45
Turbina a vapore a condensazione	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

8.2. In questo caso, tuttavia, l’operatore deve notificare al GSE le ragioni della mancanza di un “rapporto energia/calore” effettivo, il periodo per il quale mancano i dati e le misure adottate per porre rimedio alla situazione.

9. Fase 5

9.1. L'energia elettrica calcolata nelle fasi 3 e 4 sarà portata in conto per calcolare il risparmio di energia primaria del processo di cogenerazione.
9.2. Per calcolare il risparmio di energia primaria è necessario determinare il consumo di energia di alimentazione non in cogenerazione. Il consumo di energia di alimentazione non in cogenerazione è calcolato come la produzione elettrica non cogenerata divisa per il rendimento elettrico dell’impianto. Il rendimento elettrico dell’impianto è il rapporto tra l’energia elettrica complessivamente prodotta durante il periodo di riferimento e l’energia associata al combustibile complessivamente consumato durante lo stesso periodo.

II - Confini del sistema di cogenerazione

1. I confini di un sistema di cogenerazione devono essere stabiliti definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso. Per definire le quantità di energia di ingresso e in uscita devono essere installati strumenti di misura sui confini del sistema.
2. Una unità di cogenerazione fornisce energia a un'area di consumo. L'area di consumo è separata dalla unità di cogenerazione ma consuma l'energia prodotta da quest'ultima. Le due aree non corrispondono necessariamente ad aree geograficamente distinte all'interno del sito e possono essere rappresentate come mostrato di seguito. L'area di consumo può essere un processo industriale, un singolo consumatore di calore ed energia elettrica, un sistema di teleriscaldamento/raffreddamento o una rete elettrica (cfr. la figura 2).

Figura 2

Area dell'unità di cogenerazione

3. La quantità di energia elettrica prodotta in cogenerazione è misurata ai morsetti del generatore Da tale quantità non deve essere sottratta l'energia elettrica usata internamente dalla unità di cogenerazione per il proprio funzionamento.
4. Elementi di impianto che non operano in cogenerazione, come le caldaie o le unità che producono soltanto energia elettrica, non sono incluse nella unità di cogenerazione, come illustrato nella figura 3

Figura 3

Selezione dei limiti di sistema corretti in caso di caldaia ausiliaria/di riserva (GT: turbina a gas; G: generatore; FB: caldaia a combustibile; HRB: caldaia a recupero di calore)

5. Le turbine a vapore secondarie (cfr. la figura 4) devono essere incluse nella unità di cogenerazione. La produzione di energia elettrica di una turbina a vapore secondaria fa parte della produzione energetica della unità di cogenerazione. L'energia termica necessaria per generare questa energia elettrica supplementare deve essere esclusa dalla produzione di calore utile della unità di cogenerazione.

Figura 4

Selezione dei limiti di sistema corretti in caso di turbine a vapore secondarie (ST: turbina a vapore)

6. Quando due o più motori primi sono collegati in serie (ad esempio, il calore prodotto da una turbina a gas è trasformato in vapore che alimenta una turbina a vapore), non possono essere considerati separatamente, anche se uno di essi è ubicato in un sito diverso (cfr. la figura 5).

Figura 5

Confine dell'unità di cogenerazione per generatori di forza motrice collegati

7. Quando il motore primo posto a monte non produce energia elettrica o energia meccanica, i limiti della unità di cogenerazione sono fissati attorno al motore primo a valle. L'energia di alimentazione per tale motore primo è il calore prodotto dal motore primo a monte.

ALLEGATO III

Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

1.I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

2.Definizione di cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:

a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità al punto 3, pari almeno al 10 %;

b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.

3.Calcolo del risparmio di energia primaria

Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\frac{CHP\ H\eta}{Ref\ H\eta} + \frac{CHP\ E\eta}{Ref\ E\eta}} \right) \times 100\ \%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua di calore utile divisa per l' energia contenuta nell' intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione;

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica annua da cogenerazione divisa per l' energia contenuta nell' intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di

energia elettrica equivalente a quella di energia meccanica. Questo fattore supplementare non dà diritto al rilascio della Garanzia d'origine di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20.

Ref $E\eta$ è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti, rispettivamente, negli allegati IV e V. Al valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica si applicano i fattori di correzione di cui all'allegato VI; il valore risultante è rettificato con i fattori di correzione di cui all'allegato VII.
I fattori di correzione di cui all'allegato VI non si applicano alla tecnologia di cogenerazione con celle a combustibile.
I fattori di correzione di cui all'allegato VII non si applicano ai combustibili a base di legno e al biogas.
Se l'unità di cogenerazione utilizza più combustibili, i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata sono pari alla media ponderale dei rendimenti di riferimento di cui agli allegati IV e V relativi ai singoli combustibili, calcolata assumendo come peso, per ciascun combustibile, il relativo contenuto energetico.

ALLEGATO IV

Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15° C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).

	Anno di costruzione:	1996 e antecedenti	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006-2011
Solido	Tipo di combustibile:											
	Carbone fossile/coke	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2
	Lignite/mattonelle di lignite	37,3	38,1	38,8	39,4	39,9	40,3	40,7	41,1	41,4	41,6	41,8
	Torba/mattonelle di torba	36,5	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1	38,4	38,6	38,8	38,9	39,0
	Combustibili a base di legno	25,0	26,3	27,5	28,5	29,6	30,4	31,1	31,7	32,2	32,6	33,0
	Biomasse di origine agricola	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Rifiuti (urbani) biodegradabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Scisti bituminosi	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	39,0
Liquido	Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2
	Biocarburanti	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2
	Rifiuti biodegradabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
	Rifiuti non rinnovabili	20,0	21,0	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,4	24,7	25,0
Gassoso	Gas naturale	50,0	50,4	50,8	51,1	51,4	51,7	51,9	52,1	52,3	52,4	52,5
	Gas di raffineria/idrogeno	39,7	40,5	41,2	41,8	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,0	44,2
	Biogas	36,7	37,5	38,3	39,0	39,6	40,1	40,6	41,0	41,4	41,7	42,0
	Gas di cokeria, gas di altoforno, altri rifiuti gassosi, calore residuo recuperato	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

1. I valori di rendimento di riferimento di cui al presente allegato si applicano per una durata di 10 anni a partire dall'anno di costruzione dell' unità di cogenerazione.
2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, si applicano, anno per anno, i valori di rendimento di riferimento relativi alle unità di cogenerazione di 10 anni di età.
3. L'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno solare nel corso del quale è iniziata la produzione di energia elettrica.
4. Se un'unità di cogenerazione esistente è oggetto di un ammodernamento il cui costo di investimento supera il 50% del costo di investimento di una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno solare nel corso del quale è iniziata la produzione di energia elettrica dell'unità di cogenerazione ammodernata è considerato come l'anno di costruzione ai fini di quanto esposto nel presente allegato.

ALLEGATO V

Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15°C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

	Tipo di combustibile:	Vapore /acqua calda	Utilizzo diretto dei gas di scarico (1)
Solido	Carbone fossile/coke	88	80
	Lignite/mattonelle di lignite	86	78
	Torba/mattonelle di torba	86	78
	Combustibili a base di legno	86	78
	Biomasse di origine agricola	80	72
	Rifiuti (urbani) biodegradabili	80	72
	Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili	80	72
	Scisti bituminosi	86	78
Liquido	Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL	89	81
	Biocarburanti	89	81
	Rifiuti biodegradabili	80	72
	Rifiuti non rinnovabili	80	72
Gassoso	Gas naturale	90	82
	Gas di raffineria/idrogeno	89	81
	Biogas	70	62
	Gas di cokeria, gas di altoforno + altri rifiuti gassosi	80	72
(1) Devono essere utilizzati i valori che si applicano al calore diretto se la temperatura è pari o superiore a 250° C.			

ALLEGATO VI

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie per l'applicazione dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica

I valori di rendimento di riferimento di cui all'Allegato II, riferiti alla temperatura ambiente di 15°C, di cui all' allegato IV, devono essere corretti in funzione della temperatura media annuale della zona climatica in cui è installata l'unità di cogenerazione, secondo quanto descritto nella tabella seguente.

Zona climatica	Temperatura media (°C)	Fattore di correzione in punti percentuali
Zona A: Valle d'Aosta; Trentino Alto-Adige; Piemonte; Friuli-Venezia Giulia; Lombardia; Veneto; Abruzzo; Emilia-Romagna; Liguria; Umbria; Marche; Molise; Toscana	11,315	+0,369
Zona B: Lazio; Campania; Basilicata; Puglia; Calabria; Sardegna; Sicilia	16,043	-0,104

Esempio:

Una unità di cogenerazione costruita nel 2009, alimentata con gas naturale, è installata in Sicilia.

Come stabilito nell'allegato IV, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica, al quale applicare la correzione, è 52,5 %.
Il valore di rendimento di riferimento corretto per tener conto della zona climatica di installazione (zona B) è invece:

52,5 - 0,104= 52,396 %.

ALLEGATO VII

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete

Tensione di collegamento alla rete elettrica	Per l’energia elettrica esportata verso la rete	Per l’energia elettrica consumata in loco
> 200 kV	1	0,985
100-200 kV	0,985	0,965
50-100 kV	0,965	0,945
0,4-50 kV	0,945	0,925
< 0,4 kV	0,925	0,860

Esempio:

Una unità di cogenerazione da 100 kW elettrici a motore alternativo funzionante a gas naturale è connessa con una rete elettrica alla tensione di 380 V. L’85 % dell’energia elettrica prodotta è destinata all’autoconsumo e il 15 % della produzione è ceduto alla rete pubblica. La unità di cogenerazione è stata costruita nel 1999. La temperatura ambiente annuale è di 15°C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).
In base all’Allegato IV, il valore di rendimento di riferimento relativo al 1999 per il gas naturale è pari al 51,1 %. Dopo la correzione per tenere conto della perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 0,85 + 0,925 *0,15) = 44,4 %

11A12047

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 luglio 2011.

Identificazione dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali - Aggiornamento elenco anno 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2010, al Reg. n. 19, foglio n. 24, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito l'incarico di capo Dipartimento della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;

Visto il progetto per la realizzazione dei centri funzionali approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal comitato tecnico di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato, nonché quanto stabilito in merito dall'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, così come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto n. 252 che prevede, tra l'altro, l'aggiornamento annuale dell'elenco dei centri di competenza;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1922 del 15 maggio 2006 con cui è stato emanato un primo aggiornamento dei centri di competenza di cui alla citata direttiva;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 4324 dell'11 settembre 2007 con cui è stato emanato un secondo aggiornamento dei centri di competenza di cui alla citata direttiva;

Visto ancora l'art. 6 del medesimo decreto n. 252 che afferma che «Con successivi decreti, ove ne sia ravvisata la necessità o l'utilità, potranno essere individuati ulteriori centri di competenza per le cui attività troveranno applicazione i principi di cui al presente decreto.»;

Considerato che la gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle regioni attraverso la rete dei centri funzionali, nonché dalle strutture regionali e/o dai centri di competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale sistema;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante «Nuova disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 19, comma 4;

Vista la circolare dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2607 del 14 febbraio 2011, che, ai sensi del succitato articolo, configura gli impegni pluriennali quali eccezioni alla regola che impone impegni annuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile», che ha introdotto modifiche alle competenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2001, n. 10, che ha introdotto modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare all'art. 5;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2011, recante «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione ed attuazione delle ordinanze di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per l'attuazione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;

Considerato che la citata normativa ha apportato modifiche organizzative, di competenze e procedurali e che, pertanto, occorre riformulare sulla base della citata normativa il decreto di identificazione dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata, riguardante l'individuazione di ulteriori centri di competenza anche su proposta delle regioni;

Considerato che i centri di competenza possono essere rappresentati da soggetti pubblici e privati, esterni alla rete dei centri funzionali, ma ad essa connessi organizzativamente ed amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni;

Vista la necessità di incrementare la conoscenza delle dinamiche socio-economiche del comparto agricolo e forestale e per lo studio e la gestione dei fenomeni connessi al monitoraggio e alla conservazione del territorio e delle risorse ad esso connesse nonché la necessità di ottenere servizi di osservazione della terra da piattaforma aerea o satellitare e gestione delle catene di processamento dei dati acquisiti per la realizzazione di ortofoto digitali multispettrali, immagini radar in banda X, immagini iperspettrali;

Ritenuto, per lo svolgimento delle suddette attività, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, struttura idonea allo sviluppo delle conoscenze di protezione civile per le materie di propria competenza, nonché centro di raccordo per la sua attuale collaborazione con altri centri di competenza;

Vista la necessità di approfondire le tematiche dei beni culturali e della staticità degli edifici, replicando su vasta scala le esperienze acquisite a L'Aquila in occasione degli interventi messi in atto a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Ritenuto, per lo svolgimento delle suddette attività, l'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche (ITC), struttura idonea allo sviluppo delle conoscenze di protezione civile per le materie di propria competenza, in collaborazione con altri centri di competenza;

Ravvisata la necessità di dare indicazioni sulle modalità di mantenimento o decadenza dei compiti e delle funzioni di centro di competenza così come indicato nell'art. 2 del decreto dell'11 settembre 2007, n. 4324.

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dell'elenco dei centri di competenza

I centri di competenza di cui al punto 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», sono indicati nell'elenco allegato al presente atto, che riporta per ciascun centro anche una descrizione dei compiti e delle capacità riconosciute.

Art. 2.

Convenzioni

I compiti, le funzioni, i servizi, le informazioni, i dati, le elaborazioni e i contributi tecnico-scientifici, formeranno oggetto di specifiche convenzioni, articolate in programmi annuali, salvo quanto indicato nella circolare dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, citata in premessa. Nell'ambito delle suddette convenzioni, che saranno stipulate in relazione alle disponibilità di bilancio del Dipartimento della protezione civile, saranno definite le modalità di attuazione dei programmi ed i reciproci impegni ed obblighi.

L'efficacia di tali convenzioni è valutata da parte del Dipartimento della protezione civile, mediante la verifica sia dello svolgimento delle attività che del raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi attuativi secondo modalità, criteri e metodi propri dei regolamenti per la gestione dei fondi europei e verificate le disponibilità finanziarie correnti ed ordinarie.

Art. 3.

Mantenimento dei compiti e delle funzioni di centro di competenza

I soggetti individuati nell'elenco di cui all'art. 1, mantengono i compiti e le funzioni di centro di competenza qualora persistano le prerogative, potenzialità, specificità e finalità che ne hanno determinato l'identificazione, nonché il perseguimento degli obiettivi oggetto delle convenzioni indicate all'art. 2.

Art. 4.

Soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i centri di competenza potranno avvalersi di altri soggetti tecnico-scientifici da individuare nel rispetto della normativa vigente che disciplina l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 5.

Reti di centri di competenza

Per le finalità, i compiti e le funzioni stabilite dal Dipartimento della protezione civile, nonché per lo sviluppo di particolari argomenti, sotto il coordinamento del Dipartimento stesso, potranno essere definite reti tematiche di centri di competenza con specifico e separato atto del capo del Dipartimento.

Art. 6.

Ulteriori iniziative

Con successivi decreti, ove ne sia ravvisata la necessità o l'utilità, potranno essere individuati ulteriori centri di competenza.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 252 del 26 febbraio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 20 luglio 2011

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

ALLEGATO

AMMINISTRAZIONI STATALI E/O REGIONALI - AGENZIE	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE)	Assolve, prevalentemente nell'ambito del tempo differito ed in stretto rapporto con il Centro Funzionale Centrale ed ai diversi Uffici del Dipartimento competenti per materia, a compiti e funzioni relativi a diverse tipologie di rischio. Nell'ambito del rischio sismico, collabora con l'Ufficio Servizio Sismico Nazionale per la valutazione del danno ambientale a seguito di eventi sismici, nonché alla valutazione dei tassi di deformazione attiva. Nell'ambito del rischio geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero, svolge, in stretto rapporto con l'Ufficio Pianificazione, Valutazione e Prevenzione dei Rischi quanto esplicitamente stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. Nell'ambito del rischio nucleare, oltre a fornire supporto e consulenza tecnica per la realizzazione e l'operatività della specifica sezione del Centro Funzionale Centrale, garantisce la disponibilità, condivisa ed anche in tempo reale, di tutti i dati e le informazioni relative allo stato radiometrico e dosimetrico sul territorio nazionale e fornisce al Dipartimento i presupposti tecnici e la necessaria assistenza per la definizione dei più significativi scenari di rischio. Nell'ambito del rischio ambientale, partecipa allo sviluppo ed alla condivisione di sistemi di scambio di dati ed informazioni, anche in tempo reale, nonché fornisce il proprio supporto tecnico alle attività del Dipartimento per la mappatura del rischio e la predisposizione della panificazione d'emergenza.
CNMCA (SERVIZIO METEOROLOGICO DELL'AERONAUTICA MILITARE)	Attività di previsione meteorologica sull'intero territorio nazionale. Assolve a quanto esplicitamente stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. Rende disponibili e distribuisce, nell'ambito della rete dei Centri Funzionali, i prodotti del Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine e di EUMETSAT. Promuove, favorisce e sostiene, di concerto con il Dipartimento e le Regioni interessate, anche attraverso altri Centri di Competenza, lo sviluppo di nuovi metodi di analisi meteorologica e meteoclimatica, nonché di applicazioni nell'ambito della modellistica ad area limitata, nell'assimilazione dei dati, anche satellitari, e nella mosaicatura meteoradaristica di base delle informazioni ottenute dagli impianti, sia civili che militari, omologhi e funzionanti sul territorio nazionale. Concorre alla verifica dell'affidabilità e validazione su tutto il territorio nazionale del modello previsionale ad area limitata italiano di riferimento. Realizza, sviluppa e mette in servizio operativo prodotti satellitari per l'idrologia e validazione operativa per impieghi idrologici nei settori delle precipitazioni, umidità del suolo e copertura nevosa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE	Attività di supporto alla rete dei Centri Funzionali attraverso l' analisi dei fenomeni idrologico-idraulico connessi alla presenza di sbarramenti, l'individuazione di indicatori di rischio idraulico-idrologico delle dighe e la predisposizione di un modello in tempo reale per la valutazione dei rilasci attraverso gli scarichi, anche con particolare riguardo al monitoraggio delle grandi dighe in tempo reale riguardante gli aspetti di sicurezza idraulica previsti dalla legge 139/2004.
ASI (AGENZIA SPAZIALE ITALIANA)	Sviluppo di applicazioni e fornitura di prodotti e servizi basati sull'utilizzo dei sistemi satellitari a supporto delle attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile, attraverso sia il rapporto con altre agenzie spaziali ed il relativo trasferimento di informazioni, conoscenze e tecnologie, sia attraverso la promozione di ricerca, anche industriale, nonché lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito di sistemi, anche duali, basati sull'utilizzo del dato satellitare, attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento di Centri di Competenza, Agenzie, Enti e soggetti industriali. Messa a disposizione di tali applicazioni, prodotti, servizi, nonché delle informazioni e dai dati acquisiti nel tempo reale, in particolare di Osservazione della Terra, sia del Sistema Nazionale dei Centri Funzionali per la previsione, il monitoraggio, la sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti che del Sistema Nazionale preposto alla gestione delle diverse fasi dell'emergenza.

AMMINISTRAZIONI STATALI E/O REGIONALI - AGENZIE	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
ARPA-SIMC EMILIA ROMAGNA	**Attività di previsione meteorologica anche sull'intero territorio nazionale. Fornitura dei prodotti operativi che consentano anche l'accesso da parte della rete dei Centri Funzionali ai dati meteorologici necessari per lo svolgimento delle attività a scala regionale di supporto alle azioni di protezione civile. Concorre alla verifica dell'affidabilità e validazione su tutto il territorio nazionale del modello previsionale ad area limitata italiano di riferimento. Sviluppo di base, applicativo gestionale e di coordinamento nei settori delle catene previsionali basate su modelli numerici ad area limitata; sistemi di nowcasting operativo basati su tecniche di estrapolazione anche probabilistica. Sviluppo e gestione di sistemi di elaborazione di dati radarmeteorologici, anche al fine di renderli idonei per successive postelaborazioni quali l'integrazione con i dati delle reti convenzionali e con la modellistica idrologica. Sviluppo di tecniche di mosaicatura a scala regionale, quantitative ed ad alta risoluzione, nonché di sistemi per l'integrazione in ambiente web-gis del dato radar mosaicato. Sviluppo di tecniche di validazione dei prodotti per l'individuazione di metodologie post-elaborazione/adattamento del prodotto meteorologico. Attività di monitoraggio idrologico, promuovendo l'ottimizzazione del sistema osservativo a scala di bacino. Attività di previsione e simulazione di scenari idrologici e idraulici a scala di bacino e di versante mediante modellistica numerica e stocastica, compresi i modelli di previsione delle piene e delle magre. Sviluppo, applicazione, gestione e coordinamento nei settori delle catene previsionali e di scenario basate su modelli numerici e stocastici idrologici e idraulici. Attività di supporto tecnico-scientifico ed operativo nella valutazione e gestione del rischio idrologico e idraulico nell'ambito del Sistema nazionale dei Centri Funzionali. Sviluppo e uso ottimale della modellistica numerica per le previsioni dello stato del mare, anche a scala locale. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.**
ARPA PIEMONTE	**Attività di previsione meteorologica anche sull'intero territorio nazionale. Sviluppo, per il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, di metodologie e strumenti per l'individuazione delle aree a rischio e la determinazione delle Zone di attertamento e dei sistemi di soglie per la valutazione dei livelli di criticità su tutto il territorio nazionale. Valutazione, attraverso l'uso sia di risorse osservative che modellistiche meteorologiche e idrologiche, di parametri derivati quali intensità di precipitazioni, vento e caratterizzazione delle specie microfisiche. Elaborazione del dato radar al fine di renderlo idoneo per successive postelaborazioni quali la radarpluviometria e l'integrazione con i dati delle reti convenzionali e con la modellistica idrologica. Sviluppo di tecniche di mosaicatura a scala regionale, quantitative ed ad alta risoluzione, nonché di sistemi per l'integrazione in ambiente web-gis del dato radar mosaicato. Concorre alla verifica dell'affidabilità e validazione su tutto il territorio nazionale del modello previsionale ad area limitata italiano di riferimento. Sviluppo di metodologie e procedure per il monitoraggio e la sorveglianza dei movimenti di versante attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate dalle reti a terra e quelle rese disponibili dall'interferometria differenziale sia da terra che satellitare. Sviluppo di prodotti e procedure per il nowcasting, la sorveglianza ed il conseguente allertamento nel caso di piene improvvise in bacini medio-piccoli. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.**
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E	**Sviluppo e realizzazione di un sistema nazionale per la valutazione, la sorveglianza degli effetti del clima sulla salute e di un sistema di previsione e di allarme delle ondate di calore, denominato sistema HHWWS. Attivazione, durante il periodo estivo, del sistema HHWWS e comunicazione alla popolazione, ai servizi sanitari, sociali e di protezione civile delle informazioni giornalmente prodotte. Valutazione della validità delle previsioni e dell'efficacia delle comunicazioni. Promozione di attività di ricerca scientifica nel campo degli effetti sulla salute delle variazioni climatiche.**

AMMINISTRAZIONI STATALI E/O REGIONALI - AGENZIE	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
ENAC (ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE)	**Attività preventive e volte alla definizione di procedure e di pianificazione di intervento atte a garantire una riduzione del rischio degli eventi sia naturali che tecnologici potrebbero avere per la sicurezza e regolarità delle operazioni di volo connesse con il trasporto pubblico dei passeggeri e delle merci, attraverso il coordinamento tra tutti gli Enti ed organismi coinvolti. Valutazioni atte a rendere compatibili le strategie di intervento con le peculiarità e specifiche necessità delle operazioni di volo al fine di ottimizzarle per gli scopi di protezione civile. Promuove i rapporti, anche funzionali, tra l'ENAV ed il Dipartimento nelle materie di interesse.**
AINEVA (ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE)	**Sviluppo e gestione di prodotti per il trattamento, la diffusione e l'archiviazione di dati meteonivologici e la loro elaborazione ai fini di migliorare la loro rappresentatività; supporto tecnico alle iniziative volte al potenziamento e alla razionalizzazione delle reti di monitoraggio nivologico; elaborazione di studi di caratterizzazione dei regimi nivometrici ed analisi delle tendenze climatiche in atto; elaborazione di procedure per la redazione e diffusione dei bollettini regionali delle valanghe, redazione e diffusione prodotti informativi di sintesi, sviluppo di procedure utili per la valutazione delle criticità per valanghe; elaborazione di procedure per la previsione delle precipitazioni nevose e sviluppo di strumenti utili per la valutazione dei livelli di criticità connessi all'innevamento; cartografia tematica sulle valanghe, modellazione dei fenomeni e definizione di metodologie e indirizzi tecnici per la caratterizzazione degli scenari d'evento. sviluppo di modelli organizzativi finalizzati a fronteggiare le problematiche valanghive e di innevamento nell'ambito Centri Funzionali e sviluppo di linee di indirizzo tecnico finalizzate alla elaborazione di strumenti di pianificazione di settore; supporto tecnico per lo sviluppo delle normative di settore; sviluppo di iniziative finalizzate alla diffusione presso i frequentatori della montagna di informazioni e conoscenze utili alla prevenzione degli incidenti da valanga in territorio aperto; attività di formazione e specializzazione tecnico-scientifica in campo nivologico.**
AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA)	**Sviluppo di applicazioni per l'utilizzo integrato delle banche dati gestionali, territoriali e statistiche del Sistema Informativo Agricolo Nazionale finalizzate all'incremento della conoscenza sulle dinamiche socio-economiche del comparto agricolo e forestale e per lo studio e la gestione dei fenomeni connessi al monitoraggio e alla conservazione del territorio e delle risorse ad esso connesse: suoli, acque, caratteristiche del paesaggio. Gestione della base dati di conoscenza delle attività produttive del comparto agricolo e forestale tramite il fascicolo delle aziende agricole comprendente la gestione di tutte le informazioni sulle consistenze aziendali (terreni, fabbricati e mezzi di produzione), le produzioni agricole e i premi comunitari.Sviluppo di servizi di infrastruttura per la condivisione su rete delle informazioni gestionali o cartografiche secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività e del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali. Realizzazione e aggiornamento costante delle banche dati cartografiche di copertura ed uso del suolo del SIAN o per l'analisi e la mappatura di specifici fenomeni afferenti il territorio agricolo e forestale quali l'erosione dei suoli. gli incendi boschivi o il monitoraggio degli elementi caratteristici del paesaggio. Erogazione di servizi di osservazione della terra da piattaforma aerea o satellitare e gestione delle catene di processamento dei dati acquisiti per la realizzazione di ortofoto digitali multispettrali, immagini radar in banda X, immagini iperspettrali, DEM e DSM. Realizzazione di attività a carattere sperimentale su nuove tipologie di sensori con relative catene di processamento.**

AMMINISTRAZIONI STATALI E/O REGIONALI - AGENZIE	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
INEA (ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA)	**Attività di ricerca socio-economica e progettuale in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; inserito dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 nel novero degli Enti del comparto ricerca di notevole rilievo e successivamente inserito tra gli Enti che fanno parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) si occupa dell' analisi di temi riguardanti la valorizzazione delle risorse ambientali e la gestione delle risorse idriche; attività di supporto nella definizione degli strumenti e nella fornitura di informazioni funzionali allo svolgimento di indagini economiche e strutturali nel settore agricolo.**

ISTITUTI DI RICERCA	
CENTRO DI COMPETENZA	COMPITI E FUNZIONI
INGV (ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA) – GNV (GRUPPO NAZIONALE PER LA VULCANOLOGIA) – GNDT (GRUPPO NAZIONALE DIFESA TERREMOTI)	Monitoraggio e sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe. Analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici e vulcanici; valutazione delle zone colpite o esposte. Manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile. Intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi. Supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica.
CNR (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE)	Accordo di programma quadro e di coordinamento delle singole attività svolte nell'ambito delle convenzioni con "ISAC", "IRPI", "IMAA", "IRSA", "IGAG", "IREA", "IRC", "IBIMET" e "ITC" per lo sviluppo delle relative attività.
ISAC (ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA)	Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici, in particolare in ambito ASI ed EUMETSAT. Attività di sviluppo, di realizzazione e di verifica, nonché di affiancamento ed assistenza tecnico-scientifica anche per la gestione operativa, di metodologie e prodotti per l'assimilazione del dato satellitare in tempo reale e con continuità spazio-temporale, nonché la sua applicazione nei settori idrologici delle precipitazioni, dell'umidità del suolo, della copertura nevosa. Miglioramento e potenziamento delle capacità previsionali dei modelli meteorologici, sia a scala sinottica cha a scala locale, attraverso l'osservazione e la classificazione dei sistemi precipitativi e la caratterizzazione della microfisica delle nubi anche in presenza di significative variazioni topografiche. Metodologie di acquisizione, trattamento, assimilazione ed uso integrato dei dati radar meteorologici, nell'ambito sia della modellistica meteorologica ed idrologica numerica che della caratterizzazione del dato satellitare stesso. Sviluppo di radar, anche mobili, per l'osservazione ed il monitoraggio dell'evoluzione in tempo reale delle nubi, in particolare stratiformi e nivogene.
IRPI (ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA)	Definizione operativa delle metodologie per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni. Definizione operativa delle procedure di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle loro soglie idrometeorologiche, anche alla luce degli scenari meteorologici e di precipitazione storiche accoppiati alle osservazione di contestuali processi gravitativi. Definizione operativa delle procedure per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio in tempo reale degli scenari di rischio relativi a movimenti di massa veloci e localizzati. Definizione operativa dell'uso di dati osservativi della terra per gli obbiettivi precedenti. Attività di consulenza ed anche operativa nella produzione di documentazione tecnico – scientifica.
IMAA (ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALI)	Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, di integrazione delle tecniche in situ e di telerilevamento per la stima dei parametri di interesse climatologico ed idrometereologico ed in particolare utilizzazione delle tecniche radiometriche, interferometrche e lidar per la determinazione quotidiana dei profili di vento, temperatura, umidità, nonché di particolato in atmosfera sia per la loro assimilazione nei modelli previsionali ad area limitata, sia per il monitoraggio dei fenomeni di trasporto e dispersione. Sviluppo ed applicazioni di tecniche satellitari passive per il monitoraggio anche delle nubi vulcaniche attraverso l'uso di immagini AVHRR, ottenute dalla stazione NOAA/HRPT operativa presso l'IMAA, di futuri sensori ad altissima risoluzione spettrale. Progettazione e sviluppo di prototipi di strumentazione per la misura di parametri di interesse non solo atmosferico. Progettazione, realizzazione e utilizzo di facility strumentali da alloggiare su mezzi mobili da utilizzare anche nel caso di emergenze ambientali. Sviluppo e/o utilizzo di strumenti e tecnologie della telematica e della geomatica per l'interoperabilità in tempo reale dei sistemi tecnico-scientifici, in particolare nella gestione, condivisione e scambio di

ISTITUTI DI RICERCA	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
	rilevanti volumi di dati ed informazioni. Sviluppo di metodologie integrate del dato satellitare nei sistemi di previsione della predisposizione del territorio nazionale all'innesco degli incendi boschivi ed in zona rurale.
IRSA (ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE)	**Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici, nei settori di: vulnerabilità e rischio di inquinamento, compreso il monitoraggio e i sistemi di preannuncio, delle acque sotterranee e superficiali utilizzate a fini idropotabili da eventi accidentali; identificazione e sviluppo di risorse idriche alternative; valutazione e gestione delle crisi e delle emergenze idriche; valutazione e gestione di situazioni di crisi e d'emergenza derivanti da disfunzioni di impianti di depurazione di acque reflue e/o da difficoltà di smaltimento dei prodotti di risulta (acque e fanghi), nonché derivanti da disfunzioni d'impianti di approvvigionamento idrico; analisi ed approfondimento del quadro normativo relativo ai settori succitati nonché dei profili tecnici delle autorizzazioni. Predisposizione di metodologie, modelli e procedure speditive da utilizzare in tempo reale presso il Centro Funzionale Centrale per la definizione dello scenario di danno collegato ad un evento di inquinamento accidentale. Tali sistemi dovranno definire, sulla base delle attuali conoscenze geologiche e idrogeologiche, di vulnerabilità degli acquiferi e delle caratteristiche dei contaminanti che influenzano la loro percolazione nel terreno e filtrazione negli acquiferi, sulla base della mappatura dei centri di approvvigionamento idropotabile, i tempi e le concentrazioni con cui l'inquinante potrebbe arrivare a fonti idropotabili di interesse strategico. Sviluppo di basi di dati e sistemi informativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture di approvvigionamento idropotabile d'interesse strategico; messa a punto di modelli di analisi del rischio di inquinamento delle infrastrutture; elaborazione di linee guida per gli interventi di mitigazione e gestione del rischio. Messa a punto e validazione di sistemi d'allarme rapido ai fini della sorveglianza attiva del rischio d'inquinamento di fonti idropotabili mediante l'approccio combinato a) di indici globali di contaminazione basati sull'analisi di parametri chimici aspecifici o di tecniche biologiche ad elevata sensibilità per l'individuazione precoce dell'inquinamento, b) di sistemi strumentali complessi di monitoraggio on-line basati prevalentemente su tecniche cromatografiche per l'identificazione precoce della sorgente di rischio. Sviluppo e applicazioni dimostrative di metodologie per l'individuazione e la valutazione quali-quantitativa di risorse idriche alternative (corpi idrici non utilizzati o sotto utilizzati) da impiegare per la soluzione di crisi da siccità prolungata o da eventi incidentali. Messa a punto di metodologie per la raccolta ed analisi di dati idroclimatici, idrologici, idraulici relativi alla disponibilità delle risorse idriche al fine di monitorare le condizioni di innesco e lo sviluppo di possibili crisi idriche, mediante opportuni indicatori di preannuncio e di severità dei fenomeni. Sviluppo di sistemi informativi relativi alla caratterizzazione funzionale ed operativa tecnico – economica di opzioni e strumenti (tecnici e non) d'intervento nonché relativi alle modalità del loro impiego integrato per la soluzione delle crisi idriche. Messa a punto di procedure speditive di caratterizzazione e della relativa strumentazione e di tecnologie d'intervento per la soluzione di problemi derivanti da emergenze in impianti di depurazione (stoccaggi temporanei, trasporto e conferimento, coincenerimento in impianti di potenza o in cementifici, etc.) e di approvvigionamento idrico.**

ISTITUTI DI RICERCA	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
IGAG (ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA)	**Attività di sviluppo della conoscenza nell'ambito del rischio idrogeologico e idraulico attraverso l'elaborazione di linee guida e di procedure operative, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici, per la valutazione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi di tipo geologico, idrogeologico e geochimico in aree urbane e in siti di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, anche attraverso l'integrazione con dati satellitari e GPS; attività di progettazione, sviluppo e implementazione di banche dati geologico-tecniche integrate in sistemi GIS, nonché assistenza tecnico-scientifica per la gestione operativa dei sistemi informativi territoriali finalizzati all'individuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei fattori di pericolosità in aree vulnerabili; sviluppo e validazione di metodologie di modellazione spaziale, anche con approcci di tipo geostatistico, di parametri fisico-meccanici e geochimici in aree urbane, per la realizzazione di modelli geologico-tecnici propedeutici a studi di microzonazione sismica e a valutazione del rischio idrogeologico e geochimica. Attività di sviluppo della conoscenza nell'ambito del rischio marittimo e costiero sui rischi geologici legati a processi in atto o prevedibili per il prossimo futuro sui fondali marini; attività di progettazione, coordinamento e validazione di rilievi batimetrici in collaborazione con le diverse Istituzioni e i gruppi di ricerca operanti in Italia nel campo della geologia marina. Produzione di una cartografia della pericolosità dei fondali marini italiani, basata sui predetti rilievi e sulle conoscenze disponibili presso i diversi gruppi di ricerca; sviluppo di sistemi di gestione e archiviazione delle informazioni già esistenti relative ai fondali marini ed alla loro dinamica; attività di consulenza tecnico-scientifica nel settore dell'instabilità sottomarina, della migrazione di forme di fondo, e di ogni altro processo e lineamento presente a fondo mare potenzialmente pericoloso per le popolazioni e le infrastrutture; formazione e assistenza alla formazione di personale del Dipartimento su temi e tecniche propri della geologia e geofisica marina.**
IREA (ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL'AMBIENTE)	**Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, di metodologie e di prodotti preoperativi, in generale, per l'elaborazione e l'analisi di dati telerilevati per la valutazione delle deformazioni del suolo ed, in particolare, per l'integrazione delle informazioni derivate da piattaforme satellitari, con quelle di impianti strumentali a terra.**
IRC (ISTITUTO RICERCHE SULLA COMBUSTIONE)	**Studi su tematiche riguardanti tecnologie di produzione dell'energia elettrica e termica, tecnologie di valorizzazione ed incenerimento dei rifiuti, e su tematiche riguardanti i fenomeni di combustione involontaria connessi ai processi dell'industria di processo, chimica e petrolifera (incendi ed esplosioni). Sviluppo di sistemi di predizione, prevenzione e mitigazione di incendi ed esplosioni in apparecchiature, in edifici civili e industriali e in ambienti inconfinati (installazioni industriali, piattaforme di estrazione gas) attraverso l'impiego di metodi numerici avanzati, codici fluidodinamici computerizzati per la simulazione di incendi ed esplosioni; metodologie per la valutazione quantitativa del rischio d'area, per l'analisi dell'effetto domino, ossia dell'escalation di incidenti industriali rilevanti primari, e per l'analisi delle interazione di fenomeni naturali (terremoti) con apparecchiature industriali; sviluppo di codici numerici per la valutazione degli indici di rischio di aree o installazioni industriali, anche basati su metodologie GIS; valutazioni sperimentali dei parametri di infiammabilità e di esplosività delle sostanze utilizzate nei processi produttivi.**
IBIMET (ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA)	**Concorre all'attività di valutazione dell'effetto dell'evoluzione e della instabilità climatica e sulle anomalie dei principali parametri meteorologici, nonché sulla frequenza, sulla scala spaziale e temporale e sull'intensità dei fenomeni estremi. Partecipa a sviluppare strumenti e metodi, nonché a definire gli scenari climatici attesi a livello regionale con tecnologie di downscaling degli scenari dei principali centri climatici internazionali. Partecipa alle attività di sviluppo, realizzazione e verifica di un sistema di previsioni stagionali e a medio e lungo termine per le anomalie di temperatura e precipitazioni integrati da indici relativi ad applicazioni pratiche legate a diversi settori di rischio, mediante sistemi di tipo modellistica e multiregressivo adattativo.**

ISTITUTI DI RICERCA	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
ITC (ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE)	**Concorre all'attività per la verifica delle agibilità degli edifici in caso di sisma e per gli interventi sugli immobili rientranti nella sfera dei beni culturali danneggiati, relativamente alla loro messa in sicurezza.**
FONDAZIONE EUCENTRE (EUROPEAN CENTRE FOR TRAINING AND RESEARCH IN EARTHQUAKE ENGINEERING)	**Consulenza tecnica e scientifica nel settore dell'ingegneria sismica, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla valutazione e riduzione del rischio sismico. Sviluppo di progetti specifici, sperimentali e numerici, per la verifica e la validazione di linee guida e documenti normativi nel settore dell'ingegneria sismica. Sviluppo di progetti specifici per la verifica di tecnologie e materiali da utilizzarsi per la riduzione del rischio sismico. Coordinamento e sviluppo delle attività di formazione, anche a livello internazionale, con il coinvolgimento di altre università ed istituzioni. Cooperazione nell'organizzazione di corsi e dispense, nonché nella stampa e diffusione di manuali e documenti. Collaborazione alle attività di coordinamento dello sviluppo di data base e scenari.**
CENTRO OMS "AMBIENTE E SALUTE"	**Analisi sulla percezione del rischio ambientale e sanitario da parte della popolazione. - Analisi dei meccanismi di percezione del rischio tramite lo studio ed esame dei casi documentati. - Monitoraggio e stima dell'impatto sulla salute di gruppi di popolazioni in situazioni di percezione di pericolo o di instabilità dovute ad ambienti non sicuri o non salubri o percepiti come tali. - Monitoraggio sui siti inquinati da rifiuti urbani ed extraurbani. - Analisi dell'impatto sanitario sulla popolazione residente in prossimità dei siti ove sono presenti rifiuti urbani ed extraurbani. - Analisi dei principali metodi di valutazione dei rischi ambientali e sanitari prevalentemente in uso presso le agenzie governative a livello internazionale. - In relazione a tali funzioni: a) elabora Linee Guida sulla gestione e comunicazione del rischio anche attraverso l'analisi di metodi per la "public review" delle evidenze adottate per il decision making; b) elabora rapporti sulla domanda di nuova partecipazione dei cittadini nella valutazione attiva dei rischi ambientali e sanitari; c) elabora atti relativi ai workshop internazionali relativi al tema; d) elabora rapporti sullo stato di salute in aree soggette a criticità ambientali. Svolge attività di studio e ricerca sul tema della percezione del rischio ambientale e sanitario e su quello relativo all'impatto sanitario sulla salute della popolazione residente nei siti inquinati da rifiuti tossico-nocivi.**

UNIVERSITÁ	
CENTRO DI COMPETENZA	COMPITI E FUNZIONI
DST UNIVFI (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE)	Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici. Realizzazione ed organizzazione, presso il Centro Funzionale Centrale, del sistema di monitoraggio e sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico mediante la definizione operativa per l'utilizzo dei dati telerilevati per la misura quantitativa dei tassi e delle velocità di spostamento e/o di deformazione del suolo relativi principalmente a fenomeni franosi e/o di sprofondamento catastrofico, nonché ad altri dissesti connessi a fenomeni gravitativi. Metodologie per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni relative. Metodologie di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle relative soglie idrogeologiche. Definizione di procedure e protocolli operativi sia per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli scenari di rischio relativi soprattutto a moventi di massa veloci e localizzati che per l'utilizzo di unità mobili di indagine localizzata e monitoraggio di aree soggette a rischio mediante sensori InSAR a terra. Monitoraggio sismo-acustico e termico in tempo reale, nonché analisi anche ai fini delle procedure di allertamento, dei processi dinamici dei vulcani esplosivi e della loro correlazione con la velocità dei fenomeni gravitativi di versante. Sviluppo ed esercizio sperimentale di tecniche e sistemi solidi ed economici di rilevamento strumentale e trasmissione di dati da impiegarsi in ambiente fortemente aggressivo, anche sottomarino. Consolidamento e rafforzamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza presso il COA di Stromboli, nonché di assistenza tecnico-scientifica al Dipartimento, relative sia all'attività esplosiva ai crateri dello Stromboli, sia all'innesco e/o al manifestarsi di movimenti franosi della Sciara del Fuoco, anche ai fini della previsione della possibile generazione di maremoti. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.
FONDAZIONE CIMA (FONDAZIONE CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE)	Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici, nei settori della dinamica dell'atmosfera e del mare, dell'idrometeorologia, dell'idrologia e dell'idraulica, della valutazione e gestione dei rischi naturali e di origine antropica e industriale, del rischio da incendi in zona boschiva e rurale e del rischio da territori inquinati, sia per quanto riguarda il territorio e l'ambiente italiano sia per quanto riguarda le attività di supporto tecnico e scientifico alle attività internazionali in materia di rischio delle popolazioni ai fini di protezione civile. Attività necessarie all'adeguamento, manutenzione e potenziamento dei sistemi di raccolta, trattamento e visualizzazione delle informazioni idropluviometriche e dei sistemi previsionali speditivi finalizzati alle attività di sorveglianza meteo idrologica in tempo reale già esistenti presso il Dipartimento, nonché la loro estensione a tutto il territorio nazionale. Attività di affiancamento ed assistenza tecnico-scientifica, nonché anche operativa, per la realizzazione e la gestione sia della Rete Radar Meteorologica Nazionale e del Centro Funzionale Centrale che del sistema di previsione giornaliero della predisposizione del territorio nazionale all'innesco degli incendi boschivi ed in zona rurale promosso dal Dipartimento anche nell'ambito dalla Commissione Grandi Rischi. Attività di affiancamento ed assistenza tecnica e scientifica, nonché operativa, per la realizzazione del settore rischio industriale nei centri funzionali multi rischio. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni. Attività di ricerca applicata e assistenza tecnico-scientifica per gli aspetti giuridici connessi alla responsabilità di protezione civile nella gestione dei diversi rischi.

UNIVERSITÁ	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
CAMILAB UNIVERSITÀ CALABRIA	**Sviluppo di modelli matematici utili alla rete dei Centri Funzionali per la previsione in tempo reale, a scala di versante e a scala di bacino, di eventi idrogeologici ad elevata pericolosità, in particolare i modelli di trasformazione afflussi deflussi per la previsione delle piene ed i modelli idrologici per il preannuncio in tempo reale dei movimenti franosi. Sviluppo di metodologie per l'inserimento nei programmi di previsione e prevenzione regionali dei sistemi di allertamento a scala regionale e provinciale, nonché il loro collegamento con i sistemi di monitoraggio ed allerta delle aree a rischio elevato e molto elevato, nonché con la pianificazione d'emergenza.**
CERI (CENTRO DI RICERCA "PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI" DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA)	**Studio per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni relative. Metodologie di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle relative soglie idrogeologiche. Attività di ricerca nel campo dei rischi geologici, anche attraverso la sperimentazione e la messa a punto di tecnologie innovative. Messa a punto di procedure per la caratterizzazione geotecnica dei terreni, delle rocce e degli ammassi rocciosi al fine di garantire un adeguato supporto di conoscenza al sistema dei Centri Funzionali, in linea con lo stato dell'arte internazionale e con riferimento alle problematiche di interesse per l'analisi del rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico.**
CETEMPS (CENTRO DI ECCELLENZA IN TELERILEVAMENTO E MODELLISTICA PREVISIONALE DI EVENTI SEVERI) DELL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA	**Sviluppo di catene operative di modellistica deterministica. Ricerca e sviluppo di modellistica ad area limitata non operativa. Valutazione di parametri derivati quali intensità di precipitazioni, vento e cratterizzazione delle specie microfisiche. Sviluppo di tecniche di validazione dei prodotti meteorologici, anche per l'individuazione di metodologie di adattamento dei prodotti stessi ai loro fini applicativi. Sviluppo di nuove metodologie e tecnologie radar metereologiche. Elaborazione del dato radar al fine di renderlo idoneo per successive postelaborazioni quali la radarpluviometria, integrazione dati radar con dati delle reti convenzionali. Verifica delle possibilità e sviluppo di metodologie e prodotti per l'utilizzazione, anche integrata, delle informazioni ottenute da piattaforme satellitari e dalla Rete Radar Meteorologica Nazionale anche al fine del monitoraggio delle nubi vulcaniche attraverso l'uso di immagini AVHRR, ottenute dalla stazione NOAA/HRPT operativa presso l'IMAA, di futuri sensori ad altissima risoluzione spettrale.**
POLITECNICO DI TORINO – DISTR - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA	**Messa a punto di procedure per la caratterizzazione geotecnica dei terreni, delle rocce e degli ammassi rocciosi al fine di garantire un adeguato supporto di conoscenza al sistema dei Centri Funzionali, in linea con lo stato dell'arte internazionale e con riferimento alle problematiche di interesse per l'analisi del rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico. Esecuzione di prove geotecniche di laboratorio ed in sito di tipo specialistico, connesse alle attività di cui sopra e con particolare riguardo anche alla comprensione dei processi e dei meccanismi di instabilità di versante a diversa scala, per i quali siano disponibili o possano essere acquisite le necessarie conoscenze di tipo geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, in un'ottica di modellazione di tipo predittivo. Sviluppo di modelli numerici di simulazione, per l'analisi e l'interpretazione in tempo reale, in ambiente GIS, dei fenomeni di instabilità di versante, in particolare le grandi frane profonde, sottoposti a osservazione, controllo e misura dei parametri geomatici, idrogeologici e geomeccanici significativi, mediante monitoraggio tradizionale, in superficie ed in profondità, di controllo a distanza.**

UNIVERSITÁ	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO **RELUIS**	**Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici per la definizione, organizzazione e sviluppo di programmi di ricerca integrati a livello nazionale, con il coinvolgimento di Università, enti di ricerca e privati, nel settore dell'ingegneria sismica. Ipotesi di programmi di ricerca triennali quali: a) Utilizzo di apparecchi dissipativi e di isolamento per la riduzione del rischio; b) Utilizzo di materiali tecnologie innovative e materiali avanzati per la riduzione della vulnerabilità; c) Sviluppo di metodi di progetto e valutazione basati su approcci innovativi, da utilizzare per i codici normativi di prossima generazione. Sviluppo di documenti pre – normativi relativi a tipi strutturali non ancora considerati nelle norme, ovvero ad esempio: torri e campanili, dighe, condotte per fluidi e gas. Assistenza alla redazione di norme tecniche.**
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" **PLINIVS – LUPT** PER L'INGEGNERIA IDROGEOLOGICA VULCANICA E SISMICA DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA **LUPT.**	**Attività di ricerca su temi inerenti la valutazione della vulnerabilità, del rischio e dell'impatto sugli elementi esposti sul territorio a svariati fattori di pericolosità quali quella sismica, vulcanica, idrogeologica. etc. nonché nel settore della mitigazione degli effetti sull'uomo e sul costruito. Raccolta dati relativi alle strutture edilizie ricadenti nelle zone esposte a rischio di essere colpite dai vari fenomeni conseguenti ad eruzioni vulcaniche e sviluppo di metodologie di analisi di valutazione dell'impatto di tali fenomeni sul costruito e sull'uomo. Sviluppo di tecniche di mitigazione del danno all'uomo ed alle strutture edilizie in caso di eventi sismici, vulcanici idrogeologici etc.**
UNIVERSITÀ DI PAVIA UNITÀ OPERATIVA DI TOSSICOLOGIA MEDICA, SEZIONE DI TOSSICOLOGIA CLINICA E REUMATOLOGIA. DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA	**Supporto tecnico scientifico alle istituzioni pubbliche e private e al Dipartimento per i settori di tossicologia medica e della tossicovigilanza anche nella gestione tossicologica di incidenti chimici. Attività volte all'individuazione di: procedure efficaci per l'attivazione e per l'intervento specialistico del centro antiveleni nella cogestione sanitaria dell'emergenza conseguente ad un incidente rilevante, a supporto degli operatori sanitari presenti sul luogo dell'evento, al fine di integrare, di volta in volta, l'impiego delle procedure generali di base con quello di procedure specifiche dipendenti dalle caratteristiche del singolo evento che coinvolge una o più sostanze pericolose definite dal D.Lgs. 334/99; procedure operative standard di base applicabili al sistema di soccorso territoriale 118 per ridurre il rischio di contaminazione del personale stesso durante le fasi di soccorso (ivi compresa la fase di decontaminazione degli esposti), basate su: a) miglioramento dell'informazione sui rischi da sostanze chimiche (effetti irritanti,/caustici/corrosivi, tossici sistemici, reazione delle sostanze chimiche); b) adozione di adeguati mezzi di protezione personale e programmazione dell'addestramento al loro impiego; c) impiego di procedure di base per la decontaminazione dei soggetti esposti.**
UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SICUREZZA E PROTEZIONE, FACOLTÀ DI INGEGNERIA, DIPARTIMENTO **INCE** (INGEGNERIA NUCLEARE E CONVERSIONI DI ENERGIA)	**Valutazioni di impatto ambientale di installazioni industriali. - Valutazione di aspetti chimici e fisici rilevanti per l'insorgenza e la evoluzione di incidenti in impianti industriali. - Analisi di rischio e dei rapporti di sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante. - valutazione di piani di emergenza. Sviluppo di attività di studio e ricerca d'interesse per il Dipartimento nel campo delle problematiche inerenti la pericolosità dei siti industriali. Mappatura del rischio industriale in base ad indici di rischio al fine di consentire alla rete dei centri Funzionali di utilizzare una metodologia per la sovrapposizione del rischio industriale con i rischi naturali, sismico ed idrogeologico, al fine di ottenere una valutazione quantitativa del livello di vulnerabilità globale dei siti ove sono presenti insediamenti a rischio di incidente rilevante.**

UNIVERSITÁ	
CENTRO DI COMPETENZA	COMPITI E FUNZIONI
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI – VENEZIA - DIPARTIMENTO DI CHIMICA – - UNITÀ OPERATIVA DI RICERCA PER LE EMERGENZE CHIMICHE INDUSTRIALI (UORECI)	Valutazione e definizione dell'impatto di un incidente rilevante sulla popolazione e sull'ambiente. - Stima delle conseguenze immediate e del follow-up ambientale. - Rilevazione dell'inquinamento di corpi idrici superficiali e sotterranei. - Individuazione delle emissioni di inquinanti atmosferici. - Definizione dei prodotti della combustione in caso di incendi coinvolgenti sostanze chimiche. Sviluppo di progetti relativi alla messa a punto di Mezzi Analitici Mobili di Pronto Intervento (MAMPI) da sperimentare al fine di verificarne la validità delle strumentazioni analitiche trasportabili. Ricerca sull'identificazione dei prodotti della combustione delle sostanze pericolose individuate nel D.Lgs. 334/99 e analisi di altri settori di rischio come i Consorzi Agrari.

UNIVERSITÁ	
CENTRO DI COMPETENZA	COMPITI E FUNZIONI
UNIVERSITÀ DI ROMA, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, MESSINA- CONSORZIO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE (CONPRICI)	Valutazione delle zone di impatto e della pericolosità delle sostanze coinvolte negli eventi incidentali. - Valutazione delle interferenze nelle aree ad alta concentrazione industriale compreso l'effetto domino. - Analisi volta alla ricomposizione dei rischi nelle aree ad alta concentrazione industriale. - Analisi della possibile formazione di nuove sostanze tossiche o pericolose in seguito ad incidente rilevante. - Analisi delle interferenze del sistema dei trasporti (strada, ferrovia, aria, mare) con le industrie a rischio. - Valutazione dei danni ambientali conseguenti a incidenti industriali. - Approfondimento dello studio della pericolosità delle sostanze nel sistema dell'industria chimica italiana. - Analisi dettagliata delle conseguenze ambientali e degli effetti sanitari sulla popolazione a seguito di un incidente rilevante. Svolge compiti in merito a: - georeferenziazione delle industrie ex art. 8 del D.Lgs. 334/99 ed ex art.6 del D.Lgs. 334/99 finalizzata a creare una mappa dei siti industriali Italiani con la descrizione particolareggiata degli impianti e del processo, del territorio circostante ivi comprese le infrastrutture e degli elementi sensibili ai fini di protezione civile, di protezione ambientale e della sicurezza delle reti dei servizi essenziali; - predisposizione di un software georeferenziato per l'utilizzo della mappatura dettagliata di cui al punto precedente con l'inserimento di codici per la valutazione delle conseguenze di incidente individuati da altri Centri di Competenza; - acquisizione di informazioni relative allo stato di inquinamento del territorio e delle falde idriche superficiali e profonde nonché dei pozzi di captazione ai fine della ricerca di soluzioni adeguate per la bonifica del sito; - elaborazione di linee guida per la messa in sicurezza del sito; - monitoraggio on field di composti organici pericolosi attraverso l'utilizzo di spettrometro di massa portatile EM640 (Bruker) concepito e sviluppato a tal fine sia nella gestione di situazioni di emergenza che in attività di controllo ambientale; - utilizzazione di metodi per la messa in sicurezza di suoli a seguito di rilasci accidentali di contaminanti attraverso la Gelled Polymer Technolog. Promuove esercitazioni e simulazioni incidentali finalizzate al miglioramento delle tecnologie volte al controllo e al monitoraggio delle attività di processo come: - simulazione di incendi e di trasporto di fumo e sostanze tossiche in ambienti chiusi e aree industriali; - definizione degli scenari incidentali su impianti chimici generati da eventi sismici. Nel settore dei trasporti svolge: - analisi degli eventi incidentali nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e intermodale di merci pericolose per la definizione delle zone di impatto, ai fini della pianificazione delle emergenze; - predisposizione di applicativi GIS contenenti le informazioni territoriali dettagliate rilevanti per la prevenzione e gestione del rischio nel trasporto stradale, ferroviario e intermodale di merci pericolose (dettaglio delle reti stradale e ferroviaria, incidentalità, traffico, popolazione residente e in transito, meteorologia, ecc.) di supporto alle attività di prevenzione e gestione del rischio e della pianificazione delle emergenze; - predisposizione di strumenti software per la valutazione del rischio per attività di trasporto singole e multiple, che interessino una o più modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima e intermodale), lungo diverse rotte a da vari punti di origine e destinazione; - analisi di specifiche problematiche di rischio connesse con i terminali del trasporto stradale, ferroviario e marittimo di merci pericolose (carico, scarico, stazionamento in piazzole di sosta, scali, porti) e di quelle relative il trasporto intermodale di merci pericolose (movimentazione dei contenitori e loro stoccaggio temporaneo); - analisi di specifiche problematiche di rischio connesse con eventi incidentali (incendi, esplosioni, fuoriuscita e/o formazione di sostanze tossiche) originati dal trasporto di merci pericolose e non, all'interno di gallerie stradali e ferroviarie; - analisi del rischio nei trasporti di merci pericolose in aree densamente abitate e soggette a rischi naturali.

UNIVERSITÁ	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
POLITECNICO DI MILANO UNITÀ DI RICERCA E DIDATTICA MOBILITY DESIGN PROGETTAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI PER LA MOBILITÀ GRUPPO DI RICERCA PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA DEI TRASPORTI	**Valutazione di sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali. - Valutazione di impatto viabilistico e ambientale. - Valutazione e analisi degli studi applicativi delle tecnologie innovative. - Analisi del comportamento degli utenti e elaborazione di manuali tecnici a supporto dei soccorritori, prontuari per gli utenti della strada che indichino loro quali sono i comportamenti da tenere in particolari situazioni di emergenza. - Sviluppo di metodi e applicazioni per la pianificazione e la progettazione dei sistemi di trasporto nelle varie modalità nonché tecniche per l'analisi e la prevenzione del rischio derivante dalle attività di trasporto (in particolare nel trasporto delle merci pericolose). - Sviluppo di sistemi e metodi per il Mobility Management, promozione dell'informazione all'utenza in emergenza. - Supporto metodologico e operativo nella redazione dei Piani Urbani del Traffico, dei Piani dei Trasporti e nella gestione della mobilità urbana ed extraurbana. Informazioni sul rischio trasporti in genere e sulla rete stradale (ed eventualmente anche di altre modalità di trasporto). Applicazioni sperimentali dei software e delle procedure operative individuate da altri lavori eseguiti per il Dipartimento nell'ambito dello sviluppo della ricerca nella Linea E. Sviluppo di progetti nel settore di competenza di immediata utilizzazione. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.**
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA DI PISA	**Supporto alle attività di valutazione dei programmi tecnico-economici prodotti dai commissari delegati per il superamento degli stati emergenziali in materia di rifiuti. Studi su tematiche inerenti le nuove tecnologie in campo di smaltimento dei rifiuti, anche attraverso l'analisi tecnico economica e la comparazione costi benefici di diverse soluzioni. Supporto alle attività di sopralluogo ed analisi di campo, anche attraverso squadre di tecnici specializzati, su siti di discarica o di contaminazione, anche in condizioni operative critiche e di emergenza. Supporto nell'attività d'intervento in somma urgenza e di progettazione di urgenza per la messa in sicurezza di emergenza su siti di discarica e oggetto di contaminazioni.**

AUTORITÁ DI BACINO	
CENTRO DI COMPETENZA	**COMPITI E FUNZIONI**
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO	**Sviluppo, realizzazione, verifica e validazione operativa di metodologie, tecniche e procedure di raccordo, condivisione e valorizzazione reciproca delle attività del tempo differito e quelle del tempo reale. Analisi e zonizzazione dei rischi geologico, idrogeologico ed idraulico, attraverso sia l'inventario ed l'analisi storica degli eventi, adeguate sia l'uso di modellazioni degli eventi e del territorio, sia il monitoraggio nel tempo dell'evoluzione del territorio, del suolo e delle acque. Realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull'asta principale del fiume Po**
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE	**Sviluppo, realizzazione, verifica e validazione operativa di metodologie, tecniche e procedure di raccordo, condivisione e valorizzazione reciproca delle attività del tempo differito e quelle del tempo reale. Analisi e zonizzazione dei rischi geologico, idrogeologico ed idraulico, attraverso sia l'inventario ed l'analisi storica degli eventi, adeguate sia l'uso di modellazioni degli eventi e del territorio, sia il monitoraggio nel tempo dell'evoluzione del territorio, del suolo e delle acque. Realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull'asta principale del fiume Tevere**
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO	**Sviluppo, realizzazione, verifica e validazione operativa di metodologie, tecniche e procedure di raccordo, condivisione e valorizzazione reciproca delle attività del tempo differito e quelle del tempo reale. Analisi e zonizzazione dei rischi geologico, idrogeologico ed idraulico, attraverso sia l'inventario e l'analisi storica degli eventi, adeguate sia l'uso di modellazioni degli eventi e del territorio, sia il monitoraggio nel tempo dell'evoluzione del territorio, del suolo e delle acque, anche mediante l'uso del dato satellitare. Realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull'asta principale del fiume Arno. Sviluppo di sistemi di sicurezza locale volta alla mitigazione del rischio sulla base dell'analisi di dettaglio dei beni esposti al rischio idraulico e conseguente redazione di piani di sicurezza e strategie immediate di messa in sicurezza locale anche attraverso metodi di formazione e informazione dei cittadini. Proposizione e gestione di procedure per governare e finanziare in modo condiviso la progressiva riduzione del rischio elevato nel rispetto delle finalità e delle responsabilità di protezione civile. Concorso allo sviluppo di sistemi di monitoraggio anche in tempo reale della stabilità dei versanti ed alla proposizione di criteri modellistici semplici per il controllo dinamico dell'innesco di movimenti gravitativi. Contributo allo sviluppo di metodologie per la definizione delle zone d'allertamento e dei sistemi complessi di soglie di criticità. Assistenza tecnica-scientifica e formazione operativa per l'uso di sistemi di previsione degli eventi idrogeologici ed idraulici e per la valutazione degli effetti conseguenti attesi in uso nell'ambito del Sistema Nazionale dei Centri Funzionali.**
AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)	**Sviluppo di procedure organizzative e funzionali per la gestione del servizio di piena e di pronto intervento idraulico nell'ambito dei presidi territoriali, nonché per il raccordo con la pianificazione di emergenza anche a scala provinciale. Realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull'asta principale del fiume Po.**
AUTORITÀ DI BACINO ALTO ADRIATICO	**Sviluppo, realizzazione, verifica e validazione operativa di metodologie, tecniche e procedure di raccordo, condivisione e valorizzazione reciproca delle attività del tempo differito e quelle del tempo reale. Analisi e zonizzazione dei rischi geologico, idrogeologico ed idraulico, attraverso sia l'inventario ed l'analisi storica degli eventi, adeguate sia l'uso di modellazioni degli eventi e del territorio, sia il monitoraggio nel tempo dell'evoluzione del territorio, del suolo e delle acque. Realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali.**

AUTORITÁ DI BACINO	
CENTRO DI COMPETENZA	COMPITI E FUNZIONI
AUTORITÀ DI BACINO LIRI GARIGLIANO VOLTURNO	Sviluppo, realizzazione, verifica e validazione operativa di metodologie, tecniche e procedure di raccordo, condivisione e valorizzazione reciproca delle attività del tempo differito e quelle del tempo reale. Analisi e zonizzazione dei rischi geologico, idrogeologico ed idraulico, attraverso sia l'inventario ed l'analisi storica degli eventi, adeguate sia l'uso di modellazioni degli eventi e del territorio, sia il monitoraggio nel tempo dell'evoluzione del territorio, del suolo e delle acque. Realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali.
ENTI REGOLATORI GRANDI LAGHI ALPINI	Monitoraggio idrologico di fiumi e laghi e precipitazioni nei relativi bacini. Attività di supporto alla stesura dei piani di regolazione delle piene e alle modalità di regolazione dei deflussi con l'obiettivo di minimizzare le situazioni di rischio. Attività di coordinamento del monitoraggio idraulico.

11A12020

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Metocal Vitamina D3»

Estratto determinazione V&A PC n. 35 del 10 agosto 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Artropharm A.P.S., con sede in c/o CorpNordic Denmark A/S, Dampfaergevej 3 - 2100 Copenhagen (Danimarca).

Specialità medicinale: METOCAL VITAMINA D3.

Confezioni:

A.I.C. n. 035027010\M - 20 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI;

A.I.C. n. 035027022\M - 30 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI;

A.I.C. n. 035027034\M - 60 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI.

È ora trasferita alla società: Madaus GmbH, con sede in 51101 Colonia (Germania).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12187

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Cotareg»

Estratto determinazione V&A PC n. 34 del 10 agosto 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Specialità medicinale: COTAREG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034114013\M - 14 compresse rivestite in blister;

A.I.C. n. 034114025\M - 28 compresse rivestite in blister;

A.I.C. n. 034114064\M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034114076\M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034114088\M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC m 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034114090\M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034114102\M - 98 (UD) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034114114\M - 280 (20X14) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034114126\M - 280 (10X28) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034114138\M - «160/25 mg compresse rivestite con film»14 (1X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 034114140\M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 28 (2X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 034114153\M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 56 (4X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 034114165\M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 98 (7X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU;

A.I.C. n. 034114177\M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 98 (98X1) compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 034114189\M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 280 (10X28) compresse in blister PVC/PE/PVDC /ALU conf. osped.;

A.I.C. n. 034114191\M - «160/25 mg compresse rivestite con film» 280 (20X14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU conf. osped.;

A.I.C. n. 034114203\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114215\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114227\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114239\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114241\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114254\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114266\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 98X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114278\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 280X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114280\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114292\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114304\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114316\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114328\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114330\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114342\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114355\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114367\M - «320/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034114379\M - «320/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

È ora trasferita alla società: Novartis Europharm LTD, con sede in Wimblehurst Road, Horsham (West Sussex), Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12190

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Femara»

Estratto determinazione V&A PC n. 33 del 10 agosto 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Specialità medicinale: FEMARA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033242013\M - 30 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033242025\M - 100 compresse 2,5 mg.

È ora trasferita alla società: Novartis Europharm LTD, con sede in Wimblehurst Road, Horsham (West Sussex), Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12191

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3817
Yen	107,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,430
Corona danese	7,4473
Lira Sterlina	0,86590
Fiorino ungherese	280,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,3033
Nuovo leu romeno	4,2600
Corona svedese	8,8945
Franco svizzero	1,2165
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5315
Kuna croata	7,4921
Rublo russo	41,1980
Lira turca	2,4563
Dollaro australiano	1,3125
Real brasiliano	2,3047
Dollaro canadese	1,3718
Yuan cinese	8,8266
Dollaro di Hong Kong	10,7698
Rupia indonesiana	11883,87
Shekel israeliano	5,0996
Rupia indiana	64,3350
Won sudcoreano	1488,62
Peso messicano	17,4107
Ringgit malese	4,1534
Dollaro neozelandese	1,6665
Peso filippino	58,910
Dollaro di Singapore	1,6912
Baht tailandese	41,562
Rand sudafricano	10,0034

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12307

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3656
Yen	105,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,522
Corona danese	7,4472
Lira Sterlina	0,86015
Fiorino ungherese	282,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,3232
Nuovo leu romeno	4,2823
Corona svedese	8,9905
Franco svizzero	1,2055
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5905
Kuna croata	7,4910
Rublo russo	41,3500
Lira turca	2,4485
Dollaro australiano	1,3225
Real brasiliano	2,3053
Dollaro canadese	1,3668
Yuan cinese	8,7443
Dollaro di Hong Kong	10,6544
Rupia indonesiana	11773,44
Shekel israeliano	5,0935
Rupia indiana	64,4970
Won sudcoreano	1471,90
Peso messicano	17,4152
Ringgit malese	4,1453
Dollaro neozelandese	1,6658

Peso filippino	58,503
Dollaro di Singapore	1,6842
Baht tailandese	41,159
Rand sudafricano	10,0346

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12308

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kavmos» 13 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 156 del 3 agosto 2011

Medicinale per uso veterinario KAVMOS 13 mg/ml pasta orale per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Confezioni:

- astuccio da 1 siringa da 15 ml, A.I.C. numero 100056011;
- astuccio da 3 siringhe da 15 ml, A.I.C. numero 100056023.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO) – Via della Libertà 1 – codice fiscale 00416510287.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB – unforseen – Modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, la modifica del regime di dispensazione:

da: "da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile";

a: "da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia unica".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12193

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Pabac IV».

Estratto provvedimento n. 165 del 29 agosto 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0182/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC PABAC IV:

- flacone da 1000 dosi - A.I.C. numero 103934016;
- 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. numero 103934028;
- 10 flaconi da 200 dosi - A.I.C. numero 103934030.

- Variazione tipo II – variazione del SPC e del foglietto illustrativo ai punti: "interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione" e "posologia e vie di somministrazione".
- Rinuncia confezione 10 flaconi da 200 dosi.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Via Isonzo 71 – Latina – codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

- Variazione tipo II – variazione del SPC e del foglietto illustrativo ai punti: "interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione" e "posologia e vie di somministrazione";
- Rinuncia confezione 10 flaconi da 200 dosi.

Si autorizzano le variazioni del SPC e del foglietto illustrativo come di seguito indicato:

- Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione "Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza e l'efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso."
- Posologia e via di somministrazione

Somministrazione "……………………………..*omissis*. Con il tempo si può verificare una separazione dell'emulsione, dando origine ad un aspetto bifasico. Lo strato superiore rappresenta la maggior parte del medicinale e appare come una sospensione lattiginoso da bianca a biancastra. La fase inferiore appare più acquosa di colore da grigio a marrone chiaro. Una leggera agitazione della bottiglia permetterà di ristabilire l'aspetto omogeneo del medicinale. Questa lieve separazione non ha effetti sulla sicurezza o l'efficacia del medicinale. Omissis……………………".

La confezione 10 flaconi da 200 dosi A.I.C. numero 103934030 – è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

11A12194

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimucil Antibiotico 4,05 g».

Estratto decreto n. 91 del 24 agosto 2011

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMUCIL ANTIBIOTICO 4,05 g liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equidi NDPA).

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (RE) – Via Portella della Ginestra, 9 – codice fiscale n. 01305480350.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Società Fatro S.p.A. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (BO) – Via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 flacone di liofilizzato + 1 flacone di solvente – A.I.C. n. 104352012.

Composizione: 1 flacone di liofilizzato contiene:

Principi attivi:

Tiamfenicolo glicinato acetilcisteinato 4,05 g

Pari a:

Tiamfenicolo 2,50 g

Acetilcisteina 1,15 g

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

1 flacone di solvente (20 *ml)*: composizione per 1 ml:

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equidi NDPA).

Indicazioni terapeutiche:

Terapia dell'influenza equina o tosse di Hoppengarten, laringotracheite, bronchite, broncopolmonite influenzale.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Dopo la ricostituzione, il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Tempi di attesa: Non pertinente.

Non utilizzare in Equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equidi *DPA)*.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12195

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Langres»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 247 del 25 agosto 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - «Langres».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A12151

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico», riferita all'olio extra vergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Chianti Classico, con sede in via Scopeti, 155 - Sant'Andrea in Percussina - 50026 San Casciano in Val di Pesa (Firenze), e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche proposte non attenuano il legame della denominazione con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Toscana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Chianti Classico» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»

Art. 1

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine d'oliva del "Chianti Classico", di seguito sempre definito come olio del "Chianti Classico", è riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso.

Art. 2

L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varietà "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo", "Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varietà di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo, e comunque iscritte nell'elenco del germoplasma olivicolo toscano.

Art. 3

La zona di produzione dell'olio del "Chianti Classico" comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino “Chianti Classico”, già descritta nel decreto interministeriale del 31/07/1932, pubblicato sulla G.U. n° 209 del 9/9/1932, così delimitata in cartografia: "Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4

La coltivazione dell'olivo in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e 15 C°, in oliveti con altitudine superiore ai 180 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del "Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio del "Chianti Classico", solo a partire dal terzo anno dalla piantagione.

Art. 5

La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante. Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.
Tale limite non può superare i 2 chilogrammi di olio a pianta negli impianti con densità superiore alle 500 piante per ettaro.

Art. 6

L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche, staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm, in cassoni sempre forati o in carrelli. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. E' vietato l'uso di sacchi o balle.
La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito.
Nel caso si utilizzino cassoni e/o carrelli, il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito del territorio indicato nell'art.3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo art. 8.

Art. 8

L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua o aria a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a 27° C.

Art. 9

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell'ambito del territorio di cui all'art.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la denominazione "Chianti Classico" può essere attribuita ad oli che risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori dell'area indicata nell'art.3 o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'art.6.

Art. 10

L'olio, per avere il riconoscimento del "Chianti Classico" deve essere idoneo alle analisi fisico-chimiche ed organolettiche previste per l'olio extra vergine di oliva nel regolamento CEE 2568/91 (e successive modifiche), e munito dei caratteri di seguito riportati, caratteri derivanti da fattori naturali (art.4), varietali (art.2) e dall'opera dell'uomo (art. 5, 6, 7 e 8) del presente disciplinare:

valutazione chimica
a) acidità (espressa in acido oleico) max. 0,5 %;
b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);
c)estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max. 0,2;
d)alto tenore di acido oleico > del 72%;
e) CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi) maggiori di 150 ppm;
f)tocoferoli totali maggiori di 140 ppm.

valutazione organolettica
L'olio deve essere:
- di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;
- con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel-test deve risultare:
a) fruttato verde 3-8
b) amaro 2-8
c) piccante 2-8

Art. 11

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l'origine del prodotto di cui all'art.3 e devono essere consultabili dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, è garantita la tracciabilità del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 12

I requisiti dell'olio del "Chianti Classico" previsti dall'art.10 saranno accertati all'imbottigliamento.
I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

Art. 13

E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico" sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico".

Art. 14

Ai fini del rilascio dell'idoneità, ogni partita di olio potrà essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita è scartata.

Art. 15

L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro 45 giorni dalla avvenuta notifica di idoneità. La sua conservazione deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 12° ed i 17°, al riparo dalla luce, in recipienti di acciaio inox o porcellanati/vetrificati.
In deroga a quanto previsto del primo comma del presente articolo, l'olio conforme alle norme del disciplinare può essere imbottigliato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello della raccolta delle olive., nel caso in cui venga sottoposto a processo di filtrazione-brillantante entro il 31 dicembre, ed in ognio caso entro la data di richiesta di certificazione.
Nel caso in cui l'olio, entro il 31 dicembre dell'anno di raccolta, non abbia subito il processo di filtratura brillantante dovrà essere obbligatoriamente conservato anche sotto gas inerte.

Art. 16

L'olio del "Chianti Classico" dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro o metallici, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri. Sono ammessi formati anche inferiori a 100ml in vetro, metallo o PET purché si preveda il loro confezionamento in modo che siano rispettate le capacità totali ammesse dalla normativa in vigore. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

Art. 17

Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione “Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico", seguita immediatamente dalla dicitura “Denominazione di Origine Protetta”, riportando evidente e con caratteri indelebili l’annata di produzione, come indicato nell’Art.6 del presente disciplinare. Alla denominazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. E’ tuttavia consentito l’uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista.

11A12153

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l’istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser» registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio formaggio stelvio, con sede via Innsbruck 43 - 39100 Bolzano e che il predetto consorzio è l’unico soggetto legittimato a presentare l’istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell’art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l’ambiente geografico.

Considerato altresì, che l’art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della provincia autonoma di Bolzano o circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Stelvio» o «Stilfser» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORGINE PROTETTA «STELVIO» O «STILFSER»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Stelvio» o «Stilfser» è riservata esclusivamente al formaggio da tavola che risponde alle questioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. formaggio «Stelvio» o «Stilfser» rientra nel territorio delle seguenti comunità comprensoriali della provincia di Bolzano:

1) Val Venosta;

2) Burgraviato;

3) Salto-Sciliar;

4) Val Pusteria;

5) Val d'Isarco;

6) Territorio del comune di Bolzano.

Tale zona, riferita alle relative comunità comprensoriali, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

(1) Curon Venosta, (2) Malles, (3) Tubre, (4) Glorenza, (5) Sluderno, (6) Prato allo Stelvio, (7) Lasa, (8) Stelvio, (9) Silandro, (10) Senales, (11) Martello, (12) Laces, (13) Castelbello-Ciardes, (14) Moso in Passiria, (15) S. Leonardo in Passiria, (16) S. Martino in Passiria, (17) Ultimo, (18) S. Pancrazio, (19) Proves, (20) Lauregno, (21) Senale - S. Felice, (22) Tesimo, (23) Avelengo, (24) Verano, (25) Aldino, (26) Sarentino, (27) Meltina, (28) S. Genesio, (29) Renon, (30) Castelrotto, (31) Fiè, (32) Tires, (33) Cornedo, (34) *Nova* Levante, (35) *Nova* Ponente, (36) Ortisei, (37) S. Cristina, (38) Selva Gardena, (39) Chiusa, (40) Villandro, (41) Barbiano, (42) Ponte Gardena, (43) Laion, (44) Vandoies, (45) Selva dei Molini, (46) Terento, (47) Chienes, (48) Falzes, (49) Gais, (50) Valle Aurina, (51) Predoi, (52) Campo Tures, (53) S. Lorenzo di Sebato, (54) Brunico, (55) Perca, (56) Rasun-Anterselva, (57) S. Martino in Badia, (58) Marebbe, (59) Valdaora, (60) Monguelfo, (61) Casies, (62) Villabassa, (63) La Valle, (64) Badia, (65) Corvara, (66) Braies, (67) Dobbiaco, (68) S. Candido, (69) Sesto, (70) Bolzano, (71) Brennero, (72) Racines, (73) Vipiteno, (74) Val di Vizze, (75) Campo di Trens, (76) Rodengo, (77) Fortezza, (78) Naz-Sciaves, (79) Luson, (80) Bressanone, (81) Velturno, (82) Funes, (83) Rio Pusteria, (84) Varna.

2.1. Produzione del latte bovino.

Deve essere utilizzato latte bovino prodotto in aziende zootecniche localizzate esclusivamente nel territorio delimitato dal presente disciplinare.

2.2. Strutture di trasformazione: caseifici e locali di trasformazione/stagionatura.

Con il termine produzione di formaggio «Stelvio» o «Stilfser» si intende l'intero processo che iniziando dall'ottenimento della materia prima latte e passando attraverso le fasi della caseificazione e della stagionatura, giunge fino all'ottenimento del prodotto finito, maturo ed identificato da apposito contrassegno.

La materia prima ottenuta in conformità al precedente paragrafo 2.1., può essere destinata alla produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» unicamente in caseifici e in locali di trasformazione/stagionatura ubicati all'interno del territorio delimitato in precedenza.

Tali strutture di trasformazione e stagionatura devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia igienico sanitaria.

Art. 3.

Descrizione del processo produttivo

3.1. Il latte.

Il latte destinato alla produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» dev'essere ottenuto da bovine allevate in aziende zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P.

3.2. Qualità del latte.

Il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:

grasso: ≥ 3,45%;

proteine: ≥ 3,10%.

3.3. Alimentazione delle bovine.

Il latte destinato alla trasformazione in formaggio «Stelvio» o «Stilfser» dev'essere prodotto con una tecnica alimentare delle bovine basata prevalentemente sull'utilizzo di foraggi ottenuti all'interno del territorio delimitato.

3.3.1. Alimentazione delle bovine durante la fase di allevamento in malga.

Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto), si alimentano prevalentemente con erba fresca.

3.3.2. Alimentazione delle bovine allevate all'interno delle stalle.

La razione base delle bovine da latte, in questo caso, dev'essere fornita da:

foraggio affienato ad libitum;

insilato d'erba fino ad un massimo di 15 kg/capo (i prodotti contenenti silomais ottenuto al di fuori della zona delimitata dall'art. 2 non sono consentiti).

Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti:

foraggi disidratati;

paglie dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento e avena;

i seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo, segale, triticale, frumento e avena;

i seguenti semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: soia geneticamente non modificata, colza, lino, girasole decorticato o parzialmente decorticato;

polpe secche di barbabietola;

trebbie di birra e marcomele essiccate;

barbabietola;

patate;

lievito di birra;

melasso;

carrube;

prodotti lattiero-caseari in polvere;

amminoacidi e proteine nobili non derivati da processi di proteolisi;

grassi vegetali.

3.4. Raccolta e trasporto del latte.

Relativamente alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il doveroso rispetto dei requisiti igienico-sanitari cogenti per quanto riguarda il trattamento della materia prima e la idoneità degli strumenti e dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta separazione tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e latte prodotto al di fuori della zona delimitata all'art. 2 e/o latte non idoneo in base al presente disciplinare.

Art. 4.

Caratteristiche del processo di trasformazione

4.1. Stoccaggio del latte al caseificio.

Parimenti alla raccolta, anche nella eventuale fase di stoccaggio del latte presso il caseificio si deve garantire l'assenza di mescolamento con latte non proveniente dalla zona delimitata dal disciplinare e non idoneo in base al disciplinare per il formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

Il caseificio si deve dotare di appositi ed identificati contenitori dove conservare il latte destinato a questa trasformazione, secondo quanto necessario.

A cura del caseificio devono essere predisposte e mantenute attive procedure per la gestione della eventuale fase di stoccaggio del latte, nonché adeguata documentazione che consenta di riferire le masse conservate alla loro provenienza.

Inoltre, al fine di garantire una buona qualità casearia per il latte destinato alla trasformazione, è consentito raffreddare il latte fino a una temperatura di non inferiore a 4°C e di limitare la durata dello stoccaggio a questa temperatura ad un massimo di 48 ore.

Complessivamente il latte, deve essere avviato alla caseificazione entro 72 ore dalla raccolta.

4.2. Trasformazione del latte e preparazione del formaggio.

Per tutte le fasi rilevanti della trasformazione del latte in formaggio il caseificio deve avere cura di documentare, mediante opportune registrazioni, la rispondenza dei processi e delle metodologie applicate ai requisiti previsti per la denominazione formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

Il caseificio deve altresì aver cura di registrare le informazioni sufficienti a consentire il legame con la materia prima utilizzata al fine di garantire una completa identificazione e rintracciabilità del prodotto, lungo tutta la filiera di produzione.

Ogni produttore di formaggio deve inoltre annotare su apposito registro le quantità di formaggio ottenuto ed identificato con contrassegno.

4.2.1. Riduzione del tenore in grasso.

Il latte, eventualmente pulito tramite bactofuga, può essere leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia grassa entro valori compresi fra 3,45 e 3,60%. La parziale scrematura del latte viene eseguita mediante l'utilizzo di una scrematrice.

4.2.2. Trattamento termico del latte.

Il latte viene sottoposto ad un trattamento termico pari ad una temperatura di 72 °C per non meno di 3 secondi.

4.2.3. Impiego di fermenti.

L'addizione di fermenti lattici al latte, nell'eventualità sia praticata, deve prevedere l'impiego di colture mesofile, fatte moltiplicare secondo buona tecnica su latte di raccolta proveniente dalla zona delimitata per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

La quantità di fermento impiegato nella trasformazione, di norma, si attesta a valori prossimi all'1 % della massa del latte in caseificazione.

4.2.4. Impiego di conservanti.

Al latte in lavorazione può essere aggiunto il conservante lisozima (max. 2 g per 100 litri di latte). Il nitrato di potassio non viene più utilizzato.

4.2.5. Caseificazione.

Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con fermenti lattici entro 85 minuti viene addizionato il caglio di vitello ad una temperatura della massa in trasformazione di circa 32-33 °C.

L'enzima coagulante impiegato deve essere costituito esclusivamente da caglio, in forma liquida o in polvere. Il caglio è ottenuto seguendo il metodo tradizionale della zona. Ha un'attività di 1:15.000 ed è composto dal 75% di chimosina e dal 25% di pepsina; non contiene altro tipo di coagulanti (come ad es. quelli di origine microbica), non è geneticamente modificato, né contiene enzimi coagulanti geneticamente modificati.

Il tempo di coagulazione del latte, all'interno della vasca polifunzionale in acciaio, mediamente necessario per raggiungere una consistenza della cagliata tale da sostenere la rottura, nelle condizioni tipo, varia da 20 a 27 minuti.

Dopo tale periodo si procede alla rottura del coagulo caseoso; tale operazione dura per 10-15 minuti, ottenendo come risultato finale dei grani di pasta delle dimensioni di chicco di mais.

Una volta raggiunte le dimensioni finali di rottura, si procede con un periodo di agitazione della massa della durata di 8-12 minuti.

Si prosegue quindi con lo scarico di parte del siero di lavorazione, pari al 25-35% della massa lavorata, al fine di procedere al successivo riscaldamento della massa in agitazione fino a 36-40 °C. Detto riscaldamento avviene mediante l'addizione di acqua calda mantenuta tra i 45 ed i 70°C di temperatura, dopo avere raggiunto almeno i 50 °C) per un volume pari a quanto basta per far raggiungere alla massa la temperatura di 36-40 °C. Raggiunta quindi la temperatura voluta si mantiene la massa in agitazione fino ad ottenere un adeguato prosciugamento dei granuli della cagliata.

Si provvede quindi alla estrazione della cagliata, mediante scarico su tavolo spersore o vasca, permettendo l'allontanamento del siero in eccesso.

La durata della lavorazione, dall'addizione del caglio e fino allo scarico su tavolo o vasca, si aggira normalmente sugli 80-90 minuti e non supera il 110 minuti.

La fase di allontanamento del siero dalla cagliata viene completata mediante una blanda pressatura della massa.

Non appena ottenuto un adeguato grado di prosciugamento della cagliata si procede alla formatura della stessa ed alla immissione delle forme ottenute negli stampi cilindrici da avviare alla successiva fase di pressatura.

4.2.6. Pressatura e successivo rassodamento delle forme in acqua.

La cagliata così ottenuta dalla caseificazione viene sottoposta a pressatura per un periodo di tempo variabile da 30 minuti a 2 ore.

Terminata la pressatura le forme sono lasciate sostare in un locale condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione della pasta; si ritiene opportuno giungere a valori di pH ≥ 5,5.

Si può procedere eventualmente al raffreddamento e rassodamento delle forme mediante immersione delle stesse in acqua fresca per 1-3 ore.

Tale operazione consente di regolare l'andamento fermentativo e l'acidificazione della pasta, evitando dannosi eccessi di acidità che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla qualità del formaggio maturo.

La salatura viene effettuata esclusivamente mediante immersione del formaggio in salamoia. Il trattamento si protrae per non oltre 48 ore, impiegando soluzioni saline alla concentrazione di 16-22° Bè di cloruro di sodio, ad una temperatura di 12-15 °C.

Su ogni singola forma, durante la pressatura deve essere apposto il contrassegno riportante le indicazioni identificative del caseificio produttore del formaggio, nonché le informazioni sufficienti a permettere l'identificazione e la rintracciabilità dei lotti di produzione, secondo quanto necessario.

4.2.7. Stagionatura.

La stagionatura del formaggio «Stelvio o Stilfser» rappresenta una fase essenziale e caratteristica del processo di produzione, di cui fa parte integrante. Tale fase avviene in locali condizionati con temperatura di 10-14 °C e una umidità relativa pari all'85-95% e su tavole in legno. Essa prevede il tradizionale trattamento costituito da rivoltamenti e lavaggi superficiali delle forme intere con blanda soluzione salina, che vengono effettuati con una frequenza pari ad almeno 2 volte per settimana.

Alla soluzione salina utilizzata per i lavaggi viene aggiunta nelle prime due-tre settimane di stagionatura, la tipica microflora autoctona, formata da vari ceppi di batteri aerobi appartenenti ai generi Arthobacterium ssp.e Brevibacterium ssp. I diversi ceppi utilizzati in questa fase caratterizzano la formazione della patina esterna delle forme, di colorazione variabile dal giallo arancio all'arancio marrone, e alcune particolari caratteristiche organolettiche (profumo e sapore) del formaggio «Stelvio o Stilfser». Tale colorazione è naturale, e viene determinata dalla proliferazione di questi ceppi autoctoni. Possono essere eventualmente aggiunti lieviti naturali per favorire la disacidificazione in crosta.

La composizione di questa cultura mista è unica ed esclusiva e viene prodotta in caseificio seguendo una procedura definita e particolare. Le colture vengono coltivate su particolari substrati a temperatura ambiente ed in determinate condizioni di luce. La durata può essere variabile, dipende dal raggiungimento di un valore prefissato di pH e dal colore della coltura. Il tecnico di laboratorio decide sulla base della propria esperienza e della acquisita sensibilità quando la coltura è pronta per l'uso.

Affinché il formaggio «Stelvio o Stilfser» possa considerarsi maturo e pronto al consumo le operazioni di stagionatura si devono protrarre almeno fino al sessantesimo giorno di età del prodotto a decorrere dalla immissione in forma.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finito

Per essere immesso al consumo il formaggio «Stelvio o Stilfser» deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche e di stagionatura:

stagionatura : almeno sessanta giorni:

umidità: ≥ 44 %;

grasso sul secco: ≥ 50%.

La forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo diritto o leggermente concavo deve presentare le seguenti caratteristiche dimensionali:

diametro: 34-38 cm;

altezza: 8-11cm;

peso: 8-10 kg.

La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo arancio all'arancio marrone.

La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.

Art 6.

Elementi che comprovano l'origine

6.1 Riferimenti storici.

Gli elementi che comprovano l'origine del formaggio «Stelvio o Stilfser» sono costituiti da precisi riferimenti storici che attestano la tradizione casearia, l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio delimitato all'art. 2. Questi riferimenti risalgono a tempi remoti come l'autorevole storico tirolese Hermann Wopfgartner prova nel suo libro sui contadini di montagna (Hermann Wopfgartner, Bergbauernbuch, Universitäverlag Wagner; Volume I e Volume *III)*. I vari documenti e manoscritti mostrano chiaramente, che tra l'altro, il for-

maggio è ben consolidato nelle abitudini alimentari della popolazione contadina e non.

La diffusione nel Tirolo delle «Schwaigen» (XIII e XVI secolo, maso in cui i tributi ai proprietari erano pagati sotto forma di formaggio) è documentata dai libri fondiari di quel tempo. Il formaggio utilizzato come mezzo di scambio dimostra l'importanza di questo prodotto sulla struttura economica e pertanto sociale della popolazione di allora.

La produzione del formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente è identificabile a partire dal 1914, dove in alcuni documenti del caseificio di Stilf (Stelvio) si parla della produzione di questo formaggio.

6.2 Riferimenti sociali ed economici.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» ha rappresentato per la prima metà del XX secolo il nutrimento della povera gente inserita nel contesto agricolo del territorio delimitato all'art. 2, mentre successivamente e fino ai giorni nostri grazie alla costituzione delle cooperative dei produttori e trasformatori di latte è stato creato un indotto economico e sociale che ha permesso di creare una realtà produttiva significativa sia economicamente che socialmente per il territorio altoatesino.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La vocazionalità del territorio per la produzione del formaggio e nello specifico dello «Stelvio o Stilfser» è riconducibile alle particolari condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente omogenee dell'arco alpino altoatesino, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle vaccine e di conseguenza la qualità del formaggio «Stelvio o Stilfser». In alcuni testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore qualità al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e climatiche della zona delimitata per la produzione del formaggio in oggetto sono legate all'ambiente montano di questo territorio caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine; infatti anche le direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell'Alto Adige come zona di montagna.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente inoltre è ottenuto prevalentemente nell'area, delimitata dal presente disciplinare di produzione, che etimologicamente richiama il comprensorio montuoso della Stelvio-Stilfser, che ne è il centro di maggiore produzione.

Il legame con l'ambiente è comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori/trasformatori/stagionatori del latte e del formaggio «Stelvio o Stilfser»:

iscrizioni ad un apposito registro dei produttori/trasformatori/stagionatori;

identificazione dei produttori/trasformatori/stagionatori all'interno della zona di produzione;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 8.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto dalla seguente struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 510 del 20 marzo 2006, che adempie alle condizioni stabilite dalla Norma UNI EN 45011:

Nome: Istituto Nord Est Qualità, Ineq

Indirizzo: via Rodeano, 71 - 33038 San Daniele del Friuli (Udine), tel. 0432/940349, fax 0432/943357

Mail: info@ineq.it

Art. 9.

Etichettatura

Il prodotto formaggio «Stelvio o Stilfser» è commercializzato in forma intera e porzionata.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma intera è immesso al consumo munito di:

a) apposito contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura;

b) marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica produttore.

La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni del formaggio Stelvio è permesso anche al di fuori dell'area delimitata per la DOP.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma porzionata è immesso al consumo munito di:

contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura sulla forma intera;

oppure

etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la denominazione d'origine protetta «Stelvio o Stilfser».

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine.

Il logo della denominazione è costituito da una scritta rossa con la dicitura Stilfser-Stelvio, i cui indici colorimetrici sono di seguito riportati.

11A12192

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-218) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l’**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00